

I principali tematismi sono specificatamente suddivisi e rappresentati nelle tavole di:

- 1) Uso del suolo;
- 2) Biodiversità;
- 3) Energia, risorse, ambiente;
- 4) Mobilità;
- 5) Sviluppo economico – Produttivo - Ricettivo, turistico e rurale;
- 6) Crescita sociale e culturale.

### 1) Uso del suolo

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a gestire il processo di urbanizzazione, attraverso specifiche misure per gli spazi aperti e la “matrice agricola” del territorio e del sistema insediativo.

Si prevedono specifiche tutele per gli ambiti collinari e montani e per le aree pianziali di pregio. Si prevedono misure di salvaguardia dei “*varchi*” liberi da edificazione lungo le coste marine e lacuali e nelle aree aperte peri - urbane.

Si individuano le aree con problemi di frammentazione paesaggistica a dominanza insediativa ed agricola, da assoggettare a specifiche azioni di piano.

Nel caso specifico della frammentazione agricola, localizzata prevalentemente nelle aree di bonifica antica e recente, si prevede il progetto di un sistema insediativo sostenibile, in forma lineare lungo gli assi dell’Adige, della sinistra Po e del sistema Tartaro-Fissero-Canal Bianco.

In funzione del controllo delle criticità dei suoli è indicata la possibilità della densificazione edilizia sulle piastre insediative di Mestre, Padova, Verona e delle principali località balneari. Si prevedono specifiche azioni per la limitazione della dispersione insediativa di fondovalle.

In riferimento all’area di studio, questa è segnalata nella tavola dell’uso del suolo come area di agricoltura mista a naturalità diffusa ed area vulnerabile a nitrati.




Figura 7.1.2/I: Stralcio Tav. 1a “Uso del suolo - terra” – PTRC adottato




Figura 7.1.2/II: Stralcio Tav. 1b "Uso del suolo - acqua" – PTRC adottato

## 2) Biodiversità

La tavola della biodiversità (vedi figura 7.1.2/III), raccoglie le azioni di piano volte a tutelare e accrescere la diversità biologica. Ciò si ottiene attraverso l'individuazione e la definizione di sistemi eco-relazionali (corridoi ecologici) estesi all'intero territorio regionale e connessi alla rete ecologica europea.

Si prevedono specifiche misure per potenziare il contributo delle attività agricole alla biodiversità. A tal fine si individuano alcune aree soggette a "*frammentazione paesaggistica a dominante agricola*" (Veneto Orientale, aree tra Padova e Vicenza, bassa Veronese, Rodigino lungo l'Adige, la sinistra Po e il sistema Tartaro-Fissero-Canal Bianco) dove prevedere anche adeguate misure di aumento dell'agrodiversità.

Sono individuati ambiti vocati alla rinaturalizzazione e/o riforestazione. Nelle aree di montagna si prevedono opportune azioni di limitazione del rimboschimento spontaneo, tutelando i prati e pascoli alpini esistenti, ripristinando le praterie storiche, valorizzando gli ambiti vocati all'agricoltura di montagna. In connessione al sistema insediativo sono indicati gli ambiti di agricoltura periurbana e le aree "*urbano rurali*" di cui valorizzare le caratteristiche di multifunzionalità.

L'ambito di studio ricade in diversità dello spazio agrario medio-alta.




Figura 7.1.2/III: Stralcio Tav. 2 "Biodiversità" – PTRC adottato

### 3) Energia, risorse e ambiente

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a razionalizzare e migliorare l'uso delle risorse, anche per contrastare il "cambiamento climatico".

E' incentivato l'uso di risorse rinnovabili per la produzione di energia. Sono promossi il risparmio e l'efficienza energetica negli insediamenti (abitativi, industriali, commerciali, ecc.). Si prevedono interventi per il risparmio e la conservazione della risorsa acqua (anche attraverso la predisposizione di idonee aree di laminazione) e per la riduzione degli inquinamenti.

Sono oggetto di specifiche politiche gli ambiti interessati dalle maggiori concentrazioni di inquinanti del suolo, dell'aria e dell'acqua (nitrati, CO<sub>2</sub>, ecc.), così come le aree interessate dalla risalita del cuneo salino.

Si prevedono specifiche misure di tutela per le acque superficiali e profonde. Sono individuate le aree interessate dalla presenza dei principali corridoi energetici, dove proporre interventi di riordino. Sono indicate le aree soggette a rischio radon per le quali sono previste specifiche misure di prevenzione e contenimento.

L'ambito d'intervento ricade in un'area classificata a inquinamento da NOx compreso fra 10 e 20 µg/mc e nell'area vasta di studio è segnalata la presenza di elettrodotti.




Figura 7.1.2/IV: Stralcio Tav. 3 “Energia e Ambiente” – PTRC adottato

#### 4) Mobilità

La tavola raccoglie le azioni di piano volte a governare il rapporto tra le infrastrutture e il sistema insediativo, cogliendo l’opportunità di razionalizzare il territorio urbanizzato sulla base della presenza dei corridoi plurimodali I e V, del SFMR e dell’asse viario della Pedemontana.

Anche attraverso la perequazione territoriale nelle aree in fregio all’asse viario il riordino può avvenire attraverso idonee azioni finalizzate a disincentivare la produzione agroalimentare e a razionalizzare/valorizzare le attività produttive e commerciali.

Il tracciato dei corridoi plurimodali europei si presta a ripensare il sistema dei nodi funzionali ad esso afferenti, nonché a favorire le connessioni con le due cittadelle aeroportuali di Verona e Venezia. Il sistema ferroviario metropolitano regionale (SFMR), costituisce la matrice di riordino/sviluppo del sistema insediativo della regione, da strutturarsi secondo un preciso quadro di coordinamento territoriale di rango regionale.

Per quanto riguarda l’area di studio, la variante parziale non comporta alcuna modifica rispetto alla cartografia del PTRC adottato, in quanto l’area di studio resta classificata ad ovest dell’autostrada del Brennero A22 e all’interno della fascia di interesse del corridoio europeo.





Figura 7.1.2/V: Stralcio Tav. 4 "Mobilità" – PTRC adottato



Figura 7.1.2/VI: Estratto della Tavola 04 Mobilità. PTRC-Variante parziale con attribuzione della valenza paesaggistica.



## 5) Sviluppo economico

La tavola relativa all'ambito produttivo raccoglie i principali cluster riconosciuti a livello nazionale, rispetto ai quali sono da attivare azioni per aumentare la loro competitività. Si valorizza il ruolo dei grandi parchi polifunzionali e commerciali di rango regionale come "*piazze di socializzazione del Terzo Veneto*", anche prevedendo un'articolazione della "offerta", integrandoli con le strutture insediative e minimizzandone il consumo energetico e gli effetti sul sistema ambiente - territorio.

Nei porti, aeroporti e corridoi intermodali si prevedono opportunità per sviluppare servizi alla persona e all'impresa, si prevedono nuovi nodi di servizio, per le attività produttive specialistiche nei quali intervenire favorendo l'innovazione e il marketing.

Si individuano le aree da specializzare per l'attività dell'artigianato di servizio alla città. Si prevede la razionalizzazione di forma e funzioni delle "*strade mercato*". Si individuano "*luoghi del sapere*" in funzione dell'economia della conoscenza da intendersi anche come anello per promuovere partnership tra ricerca e impresa.

L'ambito di studio presenta un'incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale  $\geq 0,05$ .

La seconda tavola raccoglie elementi e contesti da valorizzare e tutelare, al fine di sviluppare armonicamente i diversi turismi ridefinendo il legame tra ospitalità e l'armatura culturale e ambientale del territorio.

Si prevedono azioni di valorizzazione del sistema delle ville venete, delle città storiche e delle città murate. Si prevede di coniugare, anche attraverso i “parchi agroalimentari”, le produzioni agricole di pregio con il turismo culturale ed enogastronomico. Si individuano le zone di produzione DOC, DOP, IGP e le aree caratterizzate di attività artigianali di eccellenza, quale fattore di qualità dell’offerta turistica.

Nel contesto locale è indicata la presenza di ville venete e Rivoli Veronese è classificata come città murata.




Figura 7.1.2/VII: Stralcio Tav. 5a “Sviluppo economico produttivo” – PTRC





Figura 7.1.2/VIII: Stralcio Tav. 5b "Sviluppo economico turistico" – PTRC



## 6) Crescita sociale e culturale

La tavola raccoglie possibili scenari di piano per disegnare il Terzo Veneto che si riconosce così attraverso progetti d'ampia rilevanza e riflesso, capaci di mettere in figura un nuovo stile di vita e politiche imprenditive.

Si evidenziano le specializzazioni di eccellenza, legate all'essere "magnete", dal quale hanno origine e si ripartono tipologie slow di fruizione del territorio legate all'acqua, alla natura e al gusto, anche in riferimento alla presenza massiccia di monumenti dell'architettura, quale luogo dell'armonia e per i giovani.

S'individuano gli interventi strutturali della nuova organizzazione spaziale regionale nel sistema lineare verde polifunzionale sull'Ostiglia, nel Grande Arco Verde (G.A.V.) metropolitano e nel sistema territoriale storico-ambientale afferente ai fiumi Piave e Brenta.

La trama dei percorsi ciclo-pedonali permette la conoscenza capillare del territorio delle ville e dei loro contesti, delle città murate, dei canali navigabili storici, dei parchi naturali e culturali - letterari, e dei territori di terra ed acqua del Polesine e del Basso Veronese.

L'ambito di studio ricade nell'elemento territoriale di riferimento della collina.




Figura 7.1.2/IX: Stralcio Tav. 6 "Crescita sociale e culturale" – PTRC



## CONCLUSIONI

Il documento preliminare del nuovo PTRC è stato adottato con DGR n. 2587 del 7 agosto 2007 e pubblicato nel supplemento al BUR n. 86 del 2/10/2007.

Il nuovo PTRC è stato adottato con Deliberazione della Giunta n. 372 del 17 febbraio 2009, riportante come *oggetto "Adozione del Piano Territoriale Regionale di Coordinamento. Legge regionale 23 aprile 2004, n.11 (articoli 25 e 4)"* e risulta essere ancora in fase di approvazione.

Attualmente è stata adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013 e pubblicata nel Bollettino ufficiale n. 39 del 3 maggio 2013, la variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) per l'attribuzione della valenza paesaggistica.

Si è voluto comunque considerarlo in sede di redazione del presente Quadro Programmatico per individuare gli obiettivi generali che si intendono perseguire con il futuro PTRC e le scelte strategiche di assetto del territorio, anche in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione di livello sovraordinato, nonché le indicazioni per lo sviluppo sostenibile e durevole del territorio.

In relazione allo status di visione delle tavole relative al documento adottato non sono previste interazioni significative tra il piano in esame e le matrici tematiche individuate dal PTRC.

Elaborati grafici – PTRC adottato	Vincoli/elementi da pianificazione
Tavola 1a – Uso del suolo - terra	area di agricoltura mista a naturalità diffusa
Tavola 1b - Uso del suolo - acqua	area vulnerabile a nitrati
Tavola 2 - Biodiversità	diversità dello spazio agrario medio-alta
Tavola 3 – Energia e ambiente	Inquinamento da NOx fra 10 e 20 µg/mc
Tavola 4 - Mobilità	fascia di interesse del corridoio europeo ad ovest dell'autostrada del Brennero A22
Tavola 5a - Sviluppo economico produttivo	incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale $\geq 0,05$
Tavola 5b - Sviluppo economico turistico	Nel contesto locale è indicata la presenza di ville venete. Rivoli Veronese è classificata come città murata
Tavola 6 - Crescita sociale e culturale	Elemento territoriale di riferimento della collina

### 7.1.3 Piano d'Area Garda-Baldo

I Piani di Area sono la principale modalità di articolazione del P.T.R.C.

Si tratta di strumenti di programmazione delle politiche territoriali che vengono individuati, al di là dei confini amministrativi provinciali e comunali, sulla base dell'obiettivo d'intervento o dell'oggetto di coordinamento.

Il Piano di Area del Garda-Baldo è stato adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 827 del 15 marzo 2010.

Il piano indica *"gli obiettivi e le aree tematiche per l'individuazione di azioni di convergenza da sviluppare attraverso iniziative concordate allo scopo di rafforzare i fattori di identità e di attrazione del territorio ed aumentarne la competitività nel contesto internazionale"*.

Quest'ambito naturalistico, storico - ambientale e paesaggistico, risulta articolato su di una porzione di territorio comprendente il lago di Garda, l'asta fluviale del fiume Mincio, il sistema montano del Baldo fino ad arrivare alla Val Lagarina e all'asta fluviale del fiume Adige.

Il Piano definisce, all'interno di quest'area, le zone da sottoporre a particolare disciplina per l'utilizzo sostenibile delle risorse ambientali e per la tutela e la valorizzazione delle risorse paesaggistiche, per la promozione delle attività di ricerca scientifica e per l'organizzazione delle attività antropiche, nel senso del perseguimento di uno sviluppo sostenibile.

Il piano comprende il territorio o parte del territorio dei comuni di Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano, Ferrara di Monte Baldo, Garda, Lazise, Malcesine, Pastrengo, Peschiera del Garda, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Valeggio sul Mincio.

Geograficamente il Piano confina a nord con la Provincia Autonoma di Trento, ad est costeggia il fiume Adige fino al Comune di Pastrengo, a sud confina con la provincia di Mantova e ad ovest confina con la provincia di Brescia prima seguendo il corso del fiume Mincio e poi attraverso il lago di Garda.

Il piano individua nel suo ambito le aree da assoggettare a specifica disciplina.

Il piano di area incoraggia e promuove azioni di *buona prassi* che hanno come obiettivo la tutela e la valorizzazione del territorio nel suo complesso, nell'ottica del perseguimento di una qualità ambientale sostenibile e di uno sviluppo fondato sul riconoscimento e la promozione delle risorse del patrimonio urbano e naturale.

In particolare favorisce strategie ed interventi volti a specializzare l'offerta culturale e ambientale della *Città lineare del Garda-Baldo*, e di aumentarne la competitività, nel rispetto della storia e delle tradizioni locali, valori che conferiscono al territorio che li esprime carattere di unicità e distintività.

Relativamente alla portualità il piano punta ad una riqualificazione delle strutture e dei contesti dei porti, individuando quelle azioni che meglio contribuiscono ad elevare il livello qualitativo dei servizi e dell'ambiente del lago. In tal senso indica per le sistemazioni o nuove realizzazioni l'adozione di misure e accorgimenti idonei ad evitare la dispersione nelle acque del lago di sostanze inquinanti. Al fine, inoltre, di organizzare e rendere riconoscibile il sistema dei porti, in armonia con il contesto ambientale e paesaggistico circostante, propone l'utilizzo di criteri di uniformità progettuali per le strutture e gli arredi che interessano gli ambiti di riferimento.

Il Piano di Area del Garda – Baldo è costituito dai seguenti elaborati:

- 1) Relazione;
- 2) Elaborati grafici di progetto:
  - tavola 1 (fogli n. 1) (1:100000) – Programma transregionale area Gardesana;
  - tavola 2 (fogli n. 10) (1:20000) – *Sistema delle fragilità*;
  - tavola 3 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema delle valenze storico – culturali;
  - tavola 4 (fogli n. 10) (1:20000) - *Sistema ambientale*;
  - tavola 5 (fogli n. 10) (1:20000) - Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela;
  - tavola 6 (fogli n. 3) (1:40000) – *Città lineare del Garda-Baldo*;
- 3) Norme di attuazione
  - 3a) Elenco dei centri storici;
  - 3b) Elenco dei beni storico-culturali
  - 3c) Elenco degli elementi di paesaggio di interesse storico-testimoniale;
- 4) Valutazione di Incidenza Ambientale
- 5) Allegato 1: portualità
- 6) Allegato 2: ulteriori apporti collaborativi
- 7) Allegato 2: siti con schema direttore.

## 8) Rapporto Ambientale

I contenuti del Piano sono articolati nei seguenti sistemi, per ciascuno dei quali sono dettate le norme di Attuazione di cui al punto 3) precedentemente descritte:

- Sistema delle Fragilità;
- Sistema dei beni storico-culturali;
- Sistema ambientale;
- Sistema floro-faunistico e degli ambiti di tutela;
- Città lineare Garda – Baldo.

### RIFERIMENTI PROGETTUALI

Dall'analisi della cartografia di piano, nello specifico delle tavole 2.4, 3.4 e 4.4, si può notare che il sito non presenti alcuna indicazione.



Figura 7.1.3/I: Localizzazione della zona di piano nella tavola 2.4 denominata "Sistema delle fragilità" del Piano di Area del Garda-Baldo.




Figura 7.1.3/II: Localizzazione della zona di progetto nella tavola 3.4 denominata "Sistema delle valenze storico-culturali" del Piano di Area del Garda-Baldo.




Figura 7.1.3/III: Localizzazione della zona di piano nella tavola 4.4 denominata "Sistema ambientale" del Piano di Area del Garda-Baldo.




Figura 7.1.3/IV: Localizzazione della zona di piano nella tavola 5.4 denominata "Sistema floro-faunistico e degli ambienti di tutela" del Piano di Area del Garda-Baldo.

### CONCLUSIONI

Dalla consultazione degli elaborati di Piano risulta che l'area di studio non riporta alcuna indicazione.

Il sito non rientra, dunque, in aree soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione del piano oggetto di valutazione. L'area in esame non risulta inserita all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito tale da limitare quanto individuato dallo strumento di piano analizzato.

Elaborati grafici – Piano d'Area Garda-Baldo	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Tavola 2.4 - Sistema delle fragilità	Assenti	
Tavola 3.4 - Sistema delle valenze storico-culturali	Assenti	
Tavola 4.4 - Sistema ambientale	Assenti	
Tavola 5.4 - Sistema floro-faunistico e degli ambienti di tutela	Assenti	

#### **7.1.4 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)**

La Giunta Provinciale ha approvato con deliberazione n. 267 del 21 dicembre 2006 il Documento Preliminare per la formazione del nuovo P.T.C.P.. Il 13 aprile 2007 ha avuto inizio la fase della concertazione.

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale della Provincia di Verona è un progetto di azione collettiva che costituisce atto di pianificazione, programmazione e coordinamento delle politiche e degli interventi relativi alla tutela di tutti gli interessi pubblici, in cui la natura delle problematiche territoriali e sociali richiedano un'azione che travalica la singola competenza comunale.

Il PTCP considera la totalità del territorio provinciale ed è lo strumento di pianificazione territoriale che, alla luce dei principi di autonomia, di sussidiarietà e di leale collaborazione tra

gli enti, definisce l'assetto del territorio con riferimento agli interessi sovracomunali, specificando le linee di azione della pianificazione regionale. Inoltre il PTCP è atto organizzatore delle politiche settoriali della Provincia e strumento di indirizzo e coordinamento per la pianificazione territoriale comunale.

È un nuovo strumento di governo del territorio, dettato dalla riforma urbanistica introdotta dalla L.R. 11/04, che si aggiunge a quelli di cui già l'amministrazione pubblica dispone, per indirizzare e coordinare le azioni, costituendo il quadro di riferimento per tutte le attività, pubbliche e private, che interessano l'assetto del territorio, gli sviluppi urbanistici, la tutela e la valorizzazione del territorio, dell'ambiente e del patrimonio storico architettonico, le infrastrutture, la difesa del suolo, l'organizzazione e l'equa distribuzione dei servizi di area vasta.

Attraverso questo strumento la Provincia adempie al compito di promuovere e coordinare l'azione programmatrice sovracomunale, aperta all'attivo contributo dei Comuni interessati attraverso la concertazione.

Il PTCP riconosce l'efficacia delle tutele operanti sul territorio. Assunte le medesime quali principi fondanti, ha per obiettivo l'individuazione di politiche attive per la sostenibilità dello sviluppo.

Recentemente è stato adottato il Nuovo Piano Territoriale Coordinamento Provinciale con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 52 del 27 giugno 2013.

#### RIFERIMENTI PROGETTUALI

Passando all'analisi della cartografia del P.T.C.P. si osserva che nella Tavola 1a *"Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"*, l'area interessata dalle compagini di piano non si trova in un'area soggetta a tutela paesaggistica o a particolari vincoli. Classificazione del vincolo sismico: Bassa.




Figura 7.1.4/I: localizzazione ambito di piano sulla Tavola 1a del P.T.C.P. denominata *"Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale"*

**LEGENDA**

<p><b>AREE SOGGETTE A TUTELA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Area di notevole interesse pubblico (D.Lgs. 42/04 art. 136 - ex L. 1497/39) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Aree tutelate per Legge (D.Lgs 42/04 art. 142 - ex L. 431/85):</li> <li> Territorio contermino ai laghi 300 m (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Montagna eccedente 1600 m s.l.m. (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Territorio coperto da foreste e boschi (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Vincolo dei corsi d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Zona di interesse archeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Fiume, torrente e corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Fiume, torrente e corso d'acqua parzialmente vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area soggetta a vincolo idrogeologico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area soggetta a vincolo forestale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area protetta di interesse locale individuata dalla Regione (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area protetta di interesse locale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Classificazione del vincolo sismico (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7):</li> <li> Medio-alta</li> <li> Bassa</li> <li> Irrilevante</li> </ul>	<p><b>RETE NATURA 2000</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> </ul> <p><b>PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Ambito per l'istituzione di riserve archeologiche regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Ambito per l'istituzione di parchi e riserve naturali regionali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza provinciale (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area di tutela paesaggistica di interesse regionale e competenza degli enti locali (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Centro storico maggiore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)</li> <li> Centro storico minore (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)</li> </ul> <p><b>Tracciati storico-testimoniali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)</li> <li> Strada statale Lombardo-Veneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)</li> </ul> <p><b>Altre aree:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Area a pericolosità idraulica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Area a pericolosità idrogeologica (PAI) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> <li> Zona Militare (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)</li> </ul>
--	---

Nella Tavola 2a "Carta delle fragilità" l'ambito distudio non presenta alcuna indicazione.




Figura 7.1.4/II: localizzazione area di progetto sulla Tavola 2a del P.T.C.P denominata "Carta delle fragilità"

**LEGENDA**

<b>AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO</b>		<b>Elettrodotti:</b>	
	Frana di crollo (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)		380 KV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
	Frana di scorrimento (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)		220 KV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
	Frana di colamento (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 13)		132 KV (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
	Area soggetta a valanga (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 14)	<b>Centrali elettriche:</b>	
	Area di conoide (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 16)		Centrale di produzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
	Area soggetta a sprofondamento carsico (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 18)		Centrale di trasformazione e distribuzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 33 - 43)
	Area esondabile (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 19)		Impianto di comunicazione elettronica radiotelevisiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 35 - 43)
	Area a periodico ristagno idrico (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 20)	<b>Metanodotti:</b>	
<hr/>			Rete di trasporto (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 34)
<b>FRAGILITA' AMBIENTALE</b>			Rete di distribuzione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 34)
	Fascia di ricarica degli acquiferi (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 24 - 40 - 41)	<b>Aree di rispetto acustico aeroportuale:</b>	
	Fascia delle risorgive (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 40 - 41)		Zona C: LVA > 75 dB (N.T.A.: Art. 42)
	Sito a rischio di incidente rilevante (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 26 - 39 - 40 - 41)		Zona B: LVA > 65 dB (N.T.A.: Art. 42)
	Sito inquinato (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 27)		Zona A: LVA > 60 dB (N.T.A.: Art. 42)
	Discarica attiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)	<b>Ambiti a fragilità ambientale da salvaguardare:</b>	
	Discarica cessata (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)		Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Cava attiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)		Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Cava estinta (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)		Zona umida (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Miniera in concessione (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 30)		Pozzo termale (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
	Depuratore pubblico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 31 - 40)		Grotta (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 23 - 36)
<b>Opere di presa per pubblico acquedotto:</b>			Geosito (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Pozzo freatico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 32 - 40)		Area xeroterma (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
	Pozzo artesiano (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 32 - 40)		Orlo di scarpata d'erosione o di terrazzo fluviale (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 15 - 21 - 22 - 36)
			Orlo di scarpata di degradazione (N.T.A.: Art. 11 - 12 - 17 - 21 - 22 - 36)

Nella Tavola 3a "Carta del sistema ambientale" l'area interessata non risulta localizzata in zone di grande valore naturalistico-ambientale.




Figura 7.1.4/III: localizzazione area di progetto sulla Tavola 3a del P.T.C.P denominata "Carta del sistema ambientale"

**LEGENDA**

Sistema ecorelazionale:		Sorgente (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40)
 Area nucleo (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 25 - 36 - 40)
 Isola ad elevata naturalità (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Corso d'acqua (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
 Corridoio ecologico (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
 Area di connessione naturalistica (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 50)		Golena (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
 Area di rinaturalizzazione (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)		Macchia boscata (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)
 Sito di Importanza Comunitaria (SIC) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento geologico (geosito) (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
 Zona di Protezione Speciale (ZPS) (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Monumento botanico (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36)
 Riserva istituita (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Area relitta naturale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 51)
 Parco istituito (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7)		Cava da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 29)
 Biotopo regionale (N.T.A.: Art. 46 - 47 - 48 - 49)		Discarica da recuperare (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 28)
 Zona umida (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 21 - 22 - 36 - 40)		Barriera infrastrutturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)
		Barriera naturale (N.T.A.: Art. 48 - 49 - 50)

Nella Tavola 4a "Carta del sistema insediativo-infrastrutturale" l'ambito di piano non si colloca in alcun particolare contesto.




Figura 7.1.4/IV: localizzazione area di progetto sulla Tavola 4a del P.T.C.P denominata "Carta del sistema insediativo-infrastrutturale"

**LEGENDA**

<b>SISTEMA RESIDENZIALE</b>		■ ■ ■ ■	Linea Alta Capacità
■ ■ ■ ■	Centro storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10)	— — — —	Linea SFMR di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
①	Centro storico di notevole importanza	× × × ×	Linea metropolitana di superficie di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
②	Centro storico di grande interesse	○ ○ ○ ○	Linea filoviaria di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
③	Centro storico di medio interesse	— — — —	Linea di navigazione (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)
<b>SISTEMA PRODUTTIVO</b>		— — — —	Canale navigabile (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
■ ■ ■ ■	Area produttiva esistente (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)	■ ■ ■ ■	Strada Mercato (N.T.A.: Art. 75 - 81)
■ ■ ■ ■	Area produttiva di espansione (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 60)	▲	Comune con volume di traffico superiore a 1500 veicoli/ora (N.T.A.: Art. 80)
■ ■ ■ ■	Area produttiva di interesse provinciale (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57)	<b>ALTRI ELEMENTI</b>	
●	Ambito produttivo di interesse provinciale consolidato (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 58)	▲	Aeroporto internazionale
●	Ambito produttivo di interesse provinciale con potenzialità di sviluppo strategico (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 57 - 59)	▲	Aeroporto turistico
●	ZAI storica (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 61)	▲	Aviosuperficie (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)
●	Polo di nuovo sviluppo (N.T.A.: Art. 55 - 56 - 62)	■ ■ ■ ■	Superficie aeroportuale
▲	Orientamento preferenziale di sviluppo	■ ■ ■ ■	Centro intermodale
■ ■ ■ ■	Ambito dell'autodromo	★	Mercato ortofrutticolo di livello provinciale
■ ■ ■ ■	Zona turistica esistente (N.T.A.: Art. 69 - 70)	◆	Terminal
■ ■ ■ ■	Zona turistica di progetto (N.T.A.: Art. 69 - 70)	■ ■ ■ ■	Parcheggio scambiatore esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
■ ■ ■ ■	Grande struttura di vendita (N.T.A.: Art. 65 - 66 - 67)	■ ■ ■ ■	Parcheggio scambiatore di progetto (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
<b>SISTEMA INFRASTRUTTURALE</b>		●	Centro polifunzionale per logistica e diportistica (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)
Classificazione della rete di livello provinciale:		●	Porto per la diportistica (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86 - 87 - 88 - 89 - 90)
■ ■ ■ ■	Rete autostradale (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)	●	Banchina fluviale (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)
■ ■ ■ ■	Rete viaria principale (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77 - 78)	▲	Polo tecnologico
■ ■ ■ ■	Rete viaria integrativa (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)	■ ■ ■ ■	Polo fieristico di grande interesse
■ ■ ■ ■	Rete viaria secondaria (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)	■ ■ ■ ■	Centro fieristico
■ ■ ■ ■	Viabilità di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 77)	■ ■ ■ ■	Polo universitario
▶ ▶ ▶	Stick traffic (N.T.A.: Art. 75 - 82)	■ ■ ■ ■	Centro di sperimentazione agricola
○	Casello autostradale esistente (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 79)	■ ■ ■ ■	Parco tematico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)
■ ■ ■ ■	Casello autostradale di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 79)	■ ■ ■ ■	Struttura penitenziaria
■ ■ ■ ■	Itinerario ciclabile principale esistente (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83)	■ ■ ■ ■	Termovalorizzatore
■ ■ ■ ■	Itinerario ciclabile principale di progetto (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83)	■ ■ ■ ■	Ospedale
■ ■ ■ ■	Linea ferroviaria esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)	■ ■ ■ ■	Polo scolastico di rilievo provinciale (N.T.A.: Art. 71 - 72 - 73)
□	Stazione ferroviaria esistente (N.T.A.: Art. 84 - 85 - 86)	■ ■ ■ ■	Edificio scolastico (N.T.A.: Art. 71 - 72 - 74)
		■ ■ ■ ■	Impianto sportivo (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

Nella tavola 5a *“Carta del sistema del paesaggio”* l’area di studio ricade nell’ambito agrario del vigneto.




Figura 7.1.4/V: localizzazione area di progetto sulla Tavola 5a del P.T.C.P denominata *“Carta del sistema del paesaggio”*

## LEGENDA

<b>TESSUTI ED AMBITI</b>			Pieve (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
Naturali ed idrografici:			Monastero (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Risorgiva (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40 - 94 - 95 - 96)		Santuario (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Zona umida (N.T.A.: Art. 21 - 22 - 36 - 40 - 94 - 95 - 96)		Chiesa (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Paleoalveo (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)	Di carattere storico tipologico:	
	Corso d'acqua vincolato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 94 - 95 - 96)		Archeologia industriale (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Specchio d'acqua (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Monumento (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Dorsale (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Rifugio (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Ambito boscato (N.T.A.: Art. 5 - 6 - 7 - 94 - 95 - 96)		Malga, baito o casara (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
Agrari:			Edificio di pregio architettonico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Vigneto (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)	<b>ATTRIBUTI DI PREGIO DEL PAESAGGIO</b>	
	Oliveto (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Iconema (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Frutteto (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Contesto figurativo (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Risala (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)		Landmark (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
Storici:		Luoghi, ambiti e percorsi della memoria:	
	Centro storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Sistema ferroviario storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Villa veneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Stazione ferroviaria storica (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Corte storica (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Strada romana (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
	Giardino e parco storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Strada lombardoveneta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
<b>ELEMENTI STORICI</b>			Paesaggio delle Grandi Battaglie (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)
Di carattere militare:		Strade del vino:	
	Castello (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Valpolicella (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Forte (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Bardolino (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Torre (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Soave (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Porta (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Custoza (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Città murata (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Terradelforti (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Cinta muraria (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Durello (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Ponte storico (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Arcole (N.T.A.: Art. 94 - 95 - 96)
	Residenza fortificata (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)	Strade della mobilità slow:	
	Opera militare (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Itinerario ciclabile (N.T.A.: Art. 75 - 76 - 83 - 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)
	Traccia di fortificazione (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Sentiero escursionistico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)
	Sistema difensivo (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Pista da sci di fondo (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)
Di carattere religioso:			Percorso equitabile (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89 - 94 - 95 - 96)
	Abbazia (N.T.A.: Art. 8 - 9 - 10 - 94 - 95 - 96)		Ambito sciistico (N.T.A.: Art. 87 - 88 - 89)

### Art. 95 - Definizione

1. La tavola 5 del PTCP individua per categorie i segni fisici che rendono unico il territorio per quadri paesaggistici. Questi ultimi sono originati da diversi elementi ed ambiti combinati fra loro e in rapporto alla morfologia ed ai tessuti territoriali.

2. Sono classificati quali elementi fisici di pregio del territorio:

#### CARATTERI VALORIALI DEL PAESAGGIO

Tessuti ed ambiti:

- a. naturali e idrografici
- b. agrari
- c. storici.

[ omissis ]

#### CONCLUSIONI

Alla luce di quanto visionato nel P.T.C.P. della Provincia di Verona si può affermare che l'ambito di piano non rientra in zone soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione delle specifiche previste dal piano qui oggetto di valutazione.

Elaborati grafici – P.T.C.P.	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Tavola 1a - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	Classificazione del vincolo sismico: Bassa	
Tavola 2a - Carta delle fragilità	Assenti	
Tavola 3a - Carta del sistema ambientale	Assenti	
Tavola 4a - Carta del sistema insediativo- infrastrutturale	Assenti	
Tavola 5a - Carta del sistema del paesaggio	Ambito agrario: vigneto	

### 7.1.5 Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I)

Il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale dei Comuni di Brentino Bl.no e Rivoli V.se è redatto con i contenuti di cui agli artt. 3, 5, 15 e 16 della L.R. 11/2004.

Il PATI ha come obiettivo la valorizzazione e la tutela del territorio nei suoi valori produttivi paesaggistici e ambientali, nell'ottica di un equilibrato sviluppo tra ambiente naturale e ambiente antropizzato. A tal fine il PATI favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente e la qualificazione degli ambiti urbani.

La disciplina del PATI:

- recepisce le disposizioni espresse da leggi e regolamenti di livello superiore (nazionale e regionale);
- definisce le “regole” per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi per centrare:
  - obiettivi generali: finalità generali che i Comuni di Brentino Bl.no e Rivoli V.se intendono raggiungere attraverso il PATI nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale;
  - obiettivi locali: obiettivi da perseguire nelle singole parti di territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).

Rispetto a tali obiettivi il PATI opera scelte progettuali:

- strutturali, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
- strategiche, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

La disciplina del PATI si articola in:

a) disposizioni generali, riferite agli elementi che compongono il territorio, e articolate rispetto ai tre sistemi che lo strutturano e lo rappresentano in tutti i suoi aspetti:

- sistema ambientale e paesaggistico;
- sistema insediativo;
- sistema relazionale.

b) disposizioni locali, riferite ai contesti territoriali, omogenei per le specifiche caratteristiche ambientali, insediative e funzionali (ATO).

## RIFERIMENTI PROGETTUALI

Dalla consultazione degli elaborati cartografici, nel dettaglio della Tavola 1 "Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale", si ricava che l'area di studio ricade in minima parte in fascia di rispetto di pozzi di prelievo per uso idropotabile (Art. 9.3 NTA).




Figura 7.1.5/I: Estratto della Tav. 1 Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale. PATI

	Confini comunali		Centri Storici	Art. 8.3
	Confine del PATI		Area a pericolosità idraulica in riferimento al PAI	Art. 8.4
<b>VINCOLI</b>			Area a pericolosità idrogeologica in riferimento al PAI	Art. 8.5
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004	<b>ALTRI ELEMENTI</b>		
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua		Strade romane: Via Claudia-Augusta	Art. 9.1
	Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boschive		Idrografia/Fasce di rispetto	Art. 9.2
	Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004		Pozzi di prelievo per uso idropotabile/Fasce di rispetto - D.Lgs. 152/2006	Art. 9.3
	Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - elementi puntuali		Viabilità/Fasce di rispetto - D.Lgs. 285/1992	Art. 9.4
	Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004 - ambiti		Elettrodotti/Fasce di rispetto - D.P.C.M. 06/07/2003	Art. 9.5
	Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 3276/1923		Gasdotti/Fasce di rispetto - D.M. 24/11/1984	Art. 9.6
	Vincolo sismico O.P.C.M. 3274/2003 e 3519/2006		Depuratori/Fasce di rispetto - Del.Min.LL.PP. 04/09/1977	Art. 9.7
<b>RETE NATURA 2000</b>			Cimiteri/Fasce di rispetto - T.U. Leggi Sanitarie - R.D. 1285/1934	Art. 9.8
	Siti di Importanza Comunitaria - Piano Atto 1732/2005 - Monte Baldo Cir. 17/2018/041		Impianti di comunicazione elettronica ad uso pubblico/Fasce di rispetto	Art. 9.9
	Zone di Protezione Speciale - Monte Baldo Cir. 17/2018/041		Allevamenti zootecnici intensivi	Art. 9.10
	<b>PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SUPERIORE</b>		Cave	Art. 9.11
	Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali, archeologiche e a tutela paesaggistica		Tema di uso civico D.Lgs. 42/2004	Art. 10
	Piani d'Area o di Settore vigenti in corso di adozione - intero territorio			

La Tavola 2 "Carta delle Invarianti" non riporta alcune indicazioni.




Figura 7.1.5/II: Estratto della Tav. 2 Carta delle Invarianti. PATI

	Confini comunali	
	Confine del PATI	
<b>INVARIANTI DI NATURA GEOLOGICA E GEOMORFOLOGICA</b>		
	Paleovali	Art. 11.1.1
	Terrazzi e argini	Art. 11.1.2
	Geosito Vaio dell'Orsa (cod. G058)	Art. 11.1.3
	Geosito Anfiteatro Marenico di Rivoli (cod. G028)	Art. 11.1.3
<b>INVARIANTI DI NATURA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE</b>		
	Ambiti di pregio paesaggistico-ambientale	Art. 11.2.1
	Giardini, parchi e viali storici	Art. 11.2.2
	Alberi monumentali	Art. 11.2.3
	Corsi d'acqua principali	Art. 11.2.4
	Crinali	Art. 11.2.5
<b>INVARIANTI DI NATURA STORICO-MONUMENTALE</b>		
	Ambiti di natura storico-monumentale	Art. 11.3.1
	Elementi puntuali di natura storico-monumentale	Art. 11.3.2
	Forti	Art. 11.3.3
<b>AMBITI DI NATURA AGRICOLO-PRODUTTIVA</b>		
	Ambiti vigneti di pregio	Art. 11.4.1

La Tavola 3 "Carta delle Fragilità" classifica l'area di studio come area idonea a condizione (Art. 12.1.1 NTA) ed a rischio archeologico (Art. 12.3.4 NTA).

#### Art. 12.1.1 Aree idonee a condizione

In generale per quanto riguarda le aree idonee a condizione, il PATI indica che vi sono progressivi limiti all'edificabilità in rapporto con le risultanze dell'indagine geologica-geomorfologica-idrogeologica e geomeccanica condotta nell'ambito del rilevamento specifico.

In tali aree l'edificabilità è possibile, ma richiede sempre indagini geognostiche specifiche, verifiche di stabilità ed eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio, anche preventivi. In queste aree è sempre necessaria la redazione di relazioni geologiche e geotecniche secondo

quanto previsto dalla normativa vigente (DM 11/3/88, D.M. 14/09/2005 e DM 14/01/2008), oltre alla relazione geologica – geotecnica andranno redatte relazioni e studi specialistici di carattere geomeccanico, idrogeologico e ambientale a seconda della problematica evidenziata dallo studio geologico condotto. Le indagini e gli studi previsti sono finalizzati a definire le modalità di realizzazione delle opere in progetto per garantire le condizioni di sicurezza delle opere stesse, dell'edificato e delle strutture adiacenti. Tali indagini sono necessarie per il dimensionamento corretto delle tipologie fondazionali verificando la possibile presenza di terreni con qualità mediocri o scadenti o a rischio di liquefazione, e realizzando le opportune verifiche di stabilità, ed indicando gli eventuali interventi di stabilizzazione e mitigazione del rischio.

L'edificabilità nelle aree idonee a condizione è possibile secondo le norme dettate all'Art. 12.2 – Aree a dissesto idrogeologico delle presenti norme, le quali si riferiscono alle suddivisioni operate sul territorio risultanti dall'indagine condotta come esplicitate sulla Tavola 3 – Carta delle Fragilità.

Negli Artt. successivi relativi alle aree a dissesto idrogeologico sono elencate le prescrizioni e i vincoli espressi per le aree idonee a condizione.

Le istanze per l'approvazione di P.U.A., dei permessi di costruire e le D.I.A. dovranno contenere una adeguata relazione geologica e geotecnica che, in relazione alla classificazione dei terreni ai fini delle penalità edificatorie, dimostri la compatibilità degli interventi in progetto con le norme di tutela e sicurezza.

Lo sviluppo dell'analisi deve essere conforme a quanto previsto dalle Norme tecniche emanate con il D.M. 11/3/1988 e con il DM 14/01/2008, e proporzionato al grado di penalità attribuito al terreno ed alle caratteristiche dell'opera in progetto secondo quanto precisato nei successivi articoli delle presenti Norme.

Le Aree idonee a condizione identificabili sulle tavole per negativo rispetto alle Aree soggette ai dissesti idrogeologici di cui al sopra citato art. 12.2 – “Aree a dissesto idrogeologico” sono comunque AREE A PENALITÀ GEOTECNICA, essendo comunque penalizzate dalla possibile presenza nel sottosuolo di livelli litologici con caratteristiche geotecniche scadenti o mediocri, con variazione sia in senso laterale che in profondità, sia di aree con pendenze da basse a medie.

Tali AREE A PENALITÀ GEOTECNICA devono essere monitorate con particolare attenzione mediante indagini di dettaglio tali da fornire ai progettisti le prescrizioni del caso sia per interventi puntuali che estesi a grandi aree.

Anche in queste AREE A PENALITÀ GEOTECNICA ogni intervento deve essere preceduto da opportuna relazione geologica e geotecnica con adeguate indagini geognostiche da realizzare in funzione della tipologia di intervento o opera prevista e in accordo con la normativa vigente (D.M. 11/3/1988 e DM 14/01/2008).

#### Art. 12.3.4 - Area a rischio archeologico

##### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Fatto salvo quanto detto per le aree individuate ai sensi dell'Art. 6.4 – “Vincolo archeologico D.Lgs.42/2004” delle presenti norme, nelle aree individuate nella cartografia di piano, considerata la continua scoperta di reperti archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità compresi gli interventi agricoli di messa a dimora e di nuova piantumazione, deve essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori. Alla DIA, alla domanda di permesso di costruire, ed alla denuncia di inizio lavori da presentarsi in Comune, deve essere allegata la prova dell'avvenuto deposito preventivo del progetto e della denuncia di inizio lavori presso la Soprintendenza Archeologica.
2. Nelle aree di potenziale ritrovamento di materiali archeologici valgono le disposizioni della relativa vigente normativa, e le misure di salvaguardia concordate con la competente Soprintendenza archeologica.
3. Negli ambiti individuati, ferme restando eventuali disposizioni più restrittive dettate dalla Soprintendenza archeologica è ammessa esclusivamente l'ordinaria utilizzazione agricola del suolo, secondo gli ordinamenti culturali in atto e nei limiti sopra indicati.





Figura 7.1.5/III: Estratto della Tav. 3 Carta delle Fragilità. PATI

	Confini comunali	
	Confine del PATI	
<b>COMPATIBILITA' GEOLOGICA</b>		
	Area idonea a condizione	Art. 12.1.1
	Area non idonea	Art. 12.1.2
<b>AREE SOGGETTE A DISSESTO IDROGEOLOGICO</b>		
	Area esondabile o a ristagno idrico	Art. 12.2.1
	Area soggetta ad erosione	Art. 12.2.2
	Area soggetta a caduta massi	Art. 12.2.3
	Area di conoide	Art. 12.2.4
	Area di frana	Art. 12.2.5
	Area soggetta a sprofondamento carsico	Art. 12.2.6
	Area di deposito antropico	Art. 12.2.7
<b>ALTRE COMPONENTI</b>		
	Corsi e specchi d'acqua	Art. 12.3.1
	Aree boschive	Art. 12.3.2
	Aree già destinate a bosco o pascolo interessate da incendi	Art. 12.3.2 bis
	Aree per il rispetto dell'ambiente naturale, della flora e della fauna	Art. 12.3.3
	Area a rischio archeologico	Art. 12.3.4

La Tavola 4 “*Carta delle Trasformabilità*” indica che l’area di studio ricade nell’ATO 2.6, all’interno dell’indicazione di limiti fisici alla nuova edificazione (Art. 13.6 NTA) ed in linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (Art. 13.7 NTA) ed in parte è classificata come area a servizi di interesse comune di maggior rilevanza (Art. 13.9 NTA).

#### Art. 13.6 - Limiti fisici alla nuova edificazione

##### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PATI, sono ammesse esclusivamente trasformazioni territoriali nei limiti previsti dal titolo V – “IL TERRITORIO AGRICOLO” delle presenti norme nonché gli interventi altrimenti previsti dal PATI.

2. All’esterno del limite fisico alla nuova edificazione come definito dal PATI sono ammesse altresì le opere pubbliche previste dagli strumenti di pianificazione.

2bis. In attesa dell’approvazione del PI adeguato al PATI, nelle aree ricadenti all’interno del limite fisico alla nuova edificazione e ricomprese nel PRG previgente in zona agricola o prive di destinazione urbanistica per effetto della decadenza di vincoli espropriativi, sono ammessi esclusivamente interventi edilizi sugli edifici esistenti sino alla lettera d), comma 1, art. 3, D.P.R. 380/2001.

#### Art. 13.7 - Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale

##### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. Il PATI individua, rispetto alle aree di urbanizzazione consolidata le linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, ossia le direttrici di crescita degli insediamenti più opportune, e quindi da preferire rispetto altre direzioni.

2. In tali aree gli interventi di trasformazione sono soggetti a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione necessarie soggette alle condizioni riportate nelle norme di dettaglio per i singoli ATO.

3. Gli interventi di espansione urbana devono, in tutti i casi:

- a) configurarsi in modo coerente e compatibile con le aree di urbanizzazione consolidata/aree della programmazione e pianificazione urbanistica eventualmente contigue;
- b) interfacciarsi, relazionarsi e integrarsi organicamente con gli insediamenti esistenti/programmati, per quanto riguarda le funzioni, l’immagine urbana e le relazioni viarie e ciclopodali;
- c) inserirsi visivamente in maniera armonica nel territorio, ricomponendo e riqualificando adeguatamente il fronte dell’edificato verso il territorio agricolo.

4. Sono fatte salve le previsioni del previgente strumento urbanistico già in fase attuativa, comprese le zone di espansione con i relativi parametri edificatori, per le quali i P.U.A. dovranno comunque adottare le direttive dettate dal presente articolo.

5. In tali aree oltre alla destinazione d’uso residenziale sono ammesse le attività compatibili con la residenza, integrate o integrabili ad essa, quali le attività commerciali e artigianali di servizio, gli uffici, o a queste assimilabili, oltre alle attrezzature pubbliche o di interesse pubblico.

6. La simbologia adottata negli elaborati grafici del PATI indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica.

7. Si rimanda anche ai contenuti specifici dell’ Art. 13.6 – “Limiti fisici alla nuova edificazione” delle presenti norme.

8. Gli interventi previsti dal PATI eventualmente evidenziati dalla selezione preliminare di screening della Vinca redatta ai sensi della DGRV 3173/2006 ed allegata al piano, dovranno, in sede di PUA o se non richiesto in sede di PI, essere sottoposti a “Valutazione appropriata” ai sensi della DGRV

3173/2006, dove verranno puntualmente definite le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.

9. Al fine di garantire le condizioni di sostenibilità degli interventi, così come evidenziato negli elaborati della VAS, dovranno:

- essere realizzate contestualmente alle trasformazioni urbanistiche le misure di mitigazione visive e ambientali da attuarsi secondo il principio della invarianza e compensazione delle componenti ambientali di aria, clima e paesaggio;
- essere adeguatamente considerate tutte le misure per mantenere l'attuale livello di emissioni dovute a riscaldamenti mediante l'impiego di tecnologie alternative;
- essere evitato, se possibile, l'aumento della popolazione esposta alle radiazioni elettromagnetiche e alle radiazioni non ionizzanti da radiocomunicazione.

#### Art. 13.9 - Servizi di interesse comunale di maggior rilevanza

##### PRESCRIZIONI E VINCOLI

1. L'attuazione delle previsioni del PATI potrà avvenire anche per stralci funzionali, mediante l'apposizione di vincoli urbanistici preordinati all'esproprio o mediante eventuale ricorso agli istituti della perequazione urbanistica e del credito edilizio.

2. Gli interventi previsti dal PATI eventualmente evidenziati dalla selezione preliminare di screening della Vinca redatta ai sensi della DGRV 3173/2006 ed allegata al piano, dovranno, in sede di PUA o se non richiesto in sede di PI, essere sottoposti a "Valutazione appropriata" ai sensi della DGRV 3173/2006, dove verranno puntualmente definite le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione.

(omissis)




Figura 7.1.5/IV: Estratto della Tav. 4 Carta delle Trasformabilità. PATI

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI OMOGENEI - ATO		VALORI E TUTELE	
	Confini comunali		Anfiteatro Morenico di Rìvoli Art. 14.1
	Confine del PATI		Centri storici Art. 14.2
	ATO		Corti rurali e manufatti significativi Art. 14.2
<b>AZIONI STRATEGICHE</b>			Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete Art. 14.3
	Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione residenziale Art. 13.1		Edifici a valore monumentale, testimoniale, architettonico-culturale Art. 14.4
	Ambiti di urbanizzazione consolidata a prevalente destinazione produttiva e commerciale Art. 13.1		Elementi di archeologia industriale Art. 14.5
	Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale Art. 13.2		Conti visuali Art. 14.6
	Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione produttiva Art. 13.2		Ambiti di tutela agricola Art. 14.7
	Aree di miglioramento della qualità urbana Art. 13.3		Aree nucleo Art. 14.8
	Aree di riqualificazione e riconversione Art. 13.4.1		Aree di connessione naturalistica (Buffer zone) Art. 14.9
	Interventi di riqualificazione e riconversione Art. 13.4.2		Confini ecologici principali Art. 14.10
	Opere incongrue Art. 13.5		Isole ad elevata naturalità (Stepping stone) Art. 14.11
	Limiti fisici alla nuova edificazione Art. 13.6		Barriere infrastrutturali Art. 14.12
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale Art. 13.7		Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture Art. 14.13
	Linee preferenziali di sviluppo insediativo per specifiche destinazioni d'uso Art. 13.8	<b>SISTEMA RELAZIONALE</b>	
	Commerciale e Direzionale		Viabilità di connessione territoriale Art. 16.1
	Produttiva		Viabilità di connessione extraurbana Art. 16.1
	Turistico - Ricettiva		Direttrici principali per l'organizzazione delle connessioni urbane Art. 16.2
	Servizi di interesse comune di maggior rilevanza Art. 13.9		Mitigazione dell'impatto visivo/acustico e della capacità di diffusione delle polveri inquinanti Art. 16.3
			Connessioni viabilistiche da riorganizzare Art. 16.4
			Attrezzature e servizi di supporto alla mobilità Art. 16.5
			Percorsi pedonali/ciclopeditoni Art. 16.6

## CONCLUSIONI

Quanto previsto dal piano in esame è conforme a quanto indicato dal P.A.T.I. del Comune di Rivoli V.se.

Elaborati grafici – P.A.T.I.	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Tavola 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale	In minima parte in fascia di rispetto di pozzi di prelievo per uso idropotabile	
Tavola 2 – Carta delle Invarianti	Assenti	
Tavola 3 – Carta delle Fragilità	<p>Area idonea a condizione (Art. 12.1.1)</p> <p>Area a rischio archeologico (Art. 12.3.4)</p>	<p>Art. 12.1.1 <i>“In generale per quanto riguarda le aree idonee a condizione, il PATI indica che vi sono progressivi limiti all’edificabilità in rapporto con le risultanze dell’indagine geologica-geomorfologica-idrogeologica e geomeccanica condotta nell’ambito del rilevamento specifico”</i></p> <p>Art. 12.3.4 <i>“...nelle aree individuate nella cartografia di piano, considerata la continua scoperta di reperti archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità compresi gli interventi agricoli di messa a dimora e di nuova piantumazione, deve essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell’inizio dei</i></p>

		<i>lavori.”</i>
Tavola 4 – Carta delle Trasformabilità	ATO 2.6 Limiti fisici alla nuova edificazione (Art. 13.6) Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale (Art. 13.7) Area a servizi di interesse comune di maggior rilevanza (Art. 13.9)	<i>Art. 13.7 “...2. In tali aree gli interventi di trasformazione sono soggetti a P.U.A., a comparto edificatorio o a titolo abilitativo convenzionato, che preveda la realizzazione delle dotazioni territoriali e delle opere di urbanizzazione necessarie soggette alle condizioni riportate nelle norme di dettaglio per i singoli ATO”.</i>

### 7.1.6 Piano degli Interventi (P.I.)

Il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 8 del 28.05.2012, ha approvato definitivamente il Piano degli Interventi, ai sensi dell'art. 18 della L.R. 11/2004.

#### RIFERIMENTI PROGETTUALI

L'area di studio è già individuata nel PI come Zona C2 – residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo ed in parte come Zona F3 – aree attrezzate a parco, gioco e sport. L'ambito ricade in obbligo di strumento attuativo, rete ecologica - corridoio ecologico ed in minima parte in fascia di rispetto per pozzi.

La Tavola 1.2.b Vincoli e tutele – Centroclassifica l'ambito di studio come area a rischio archeologico.

#### Art. 22 – Classificazione in zone urbanistiche

*(omissis)*

Zona C2 – Residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo. Si tratta di sottozona in cui non vengono raggiunti i limiti di edificazione di cui alla precedente sottozona e che necessitano, per un corretto utilizzo, di un preventivo disegno infrastrutturale sistematico e della predisposizione di un PUA.

*(omissis)*

F3 - aree attrezzate a parco, gioco e sport

*(omissis)*

#### Art. 25.3 – Modi di attuazione

ZTO C2

1. Per i fabbricati esistenti sono sempre ammessi gli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del D.P.R. 380/2001.

2. Ogni intervento edilizio diverso, compreso l'ampliamento e la nuova costruzione, è subordinato all'attuazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo unitario per l'intero ambito di intervento.

3. La superficie territoriale computabile ai fini edificatori e per la definizione delle aree a standard, è quella individuata come zona C2; gli Standard dovranno essere dimensionati come previsto dalle presenti norme.

4. E' sempre facoltà dell'Amministrazione accettare o richiedere, nei termini previsti della legislazione vigente, la monetizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria.

5. L'ambito territoriale di intervento (assoggettato a Strumento Urbanistico Attuativo unitario) può comprendere aree destinate a verde e parcheggi secondari e strade di PI. Tali ambiti sono computabili ai fini edificatori in caso di ambito perequato. In tal caso, se il progetto comporta l'utilizzo dell'Indice Territoriale a comprendere l'area a standard, computabile a fini edificatori, le modalità di intervento sono quelle previste all'art. 12 - Criteri per la perequazione urbanistica e

per la valutazione economica del beneficio pubblico” delle presenti norme, e la realizzazione della volumetria ammissibile concentrata sull’area individuata come C2 comporta la deroga ai parametri stereometrici previsti per le ZTO C2 per quello che riguarda il numero massimo dei piani abitabili e l’altezza massima dei fabbricati.

6. In sede di progetto del piano attuativo delle nuove zone d’espansione, dovrà essere accuratamente valutato il sistema di smaltimento delle acque bianche meteoriche, valutandone accuratamente l’impatto sui sistemi di smaltimento previsti, anche interpellando gli Enti di Consorzio, e predisponendo, se necessari, appositi bacini di prima raccolta, in conformità a quanto dettato dalla Compatibilità Idraulica del PATI e da quella del PI.

7. E’ possibile la realizzazione dell’intervento mediante stralci funzionali.

**Art. 26 – Parametri stereometrici ZTO B –C1 e C2**

<b>Zone C2 - Residenziali di espansione</b>		$\frac{C2}{1}$	$\frac{C2}{2}$	$\frac{C2}{4}$
Indice di edificabilità territoriale  massimo	mc/mq	1  O in base al dimensionamento dell’ATO come disposto nelle NT del PATI approvato	1,2	1,5
Volume massimo ammesso	mc			
Superficie minima del lotto	mq	600		
Rapporto di copertura massimo	mq/mq	30%	35%	35%
Numero massimo dei piani abitabili (escluso il seminterrato)	n.	2 e sottotetti come definiti dall’art. 65 del Regolamento Edilizio		2 e sottotetti come definiti dall’art. 65 del Regolamento Edilizio
Altezza massima del fabbricato	ml	7.50		7.50
Distanza minima dal confine stradale	ml	5.00 per strade < 8 ml 7.50 per strade da 8 a 15 ml 10.00 per strade > 15 ml (1)		5.00 per strade < 8 ml 7.50 per strade da 8 a 15 ml 10.00 per strade > 15 ml (1)
Distanza minima dai confini	ml	5.00 (2)		5.00 (2)
Distacco minimo tra fabbricati	ml	$\frac{H_1 + H_2}{2}$ , min. 10.00 (3)		$\frac{H_1 + H_2}{2}$ , min. 10.00
Compensazione dei volumi		Ammessa		Ammessa

(1) Per larghezza della strada si intende larghezza della carreggiata escludendo quindi spazi laterali adibiti a marciapiedi, piste ciclabili, banchine di sosta, ecc.

(2) o minore distanza previo consenso del vicino, mediante atto trascritto presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari o mediante atto notorio trascritto, sempreché sia rispettato il distacco minimo tra i fabbricati.

Art. 35.3 - F3 - aree attrezzate a parco, gioco e sport

1. Le aree destinate a parco devono essere sistemate a giardino con alberi ad alto fusto.
2. In esse si possono realizzare appositi percorsi pedonali o ciclabili nonché attrezzature ginniche; gli unici fabbricati consentiti sono quelli atti ad ospitare i servizi igienici, i locali per il deposito degli attrezzi, per la manutenzione, nonché eventuali chioschi per il ristoro.
3. Sulle aree destinate alla realizzazione di attrezzature per lo sport possono essere realizzati edifici fino ad un rapporto di copertura massimo del 30% dell'area; l'altezza massima è fissata in 10.00 ml fatte salve particolari esigenze di ordine tecnologico e funzionale.








Figura 7.1.6/I: Tav. 1.2.a Carta della zonizzazione - Centro

	Zona A - Centro storico		Perimetro corti di antica origine e manufatti significativi
	Perimetro centri storici		Riferimento corte di antica origine/manufatto significativo
	Riferimento centro storico		Percorsi pedonali/ciclopdonali
	Zona B - Residenziale di completamento		Fasce di rispetto
	Zona C1 - Residenziale di espansione		Zona di tutela agricola
	Zona C2 - Residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo		Zona E agricola
	Zona D1 - Artigianale e industriale di completamento		Anfiteatro Morenico di Rivoli (da T4 PATI)
	Zona D1a - Produttiva di espansione		Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete
	Zona D3 - Turistico-ricettiva		Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale
	Zona D4 - Impianto di distribuzione carburante		Aree di miglioramento della qualità urbana
	Attività produttive in zona impropria n = numero identificativo		Aree di riqualificazione e riconversione
	Allevamento zootecnico intensivo		Interventi di riqualificazione e riconversione
	Zona F1 - Aree per l'istruzione		Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture
	Zona F2 - Aree per attrezzature d'interesse comune		Opere incongrue
	Zona F3 - Aree attrezzate a parco, gioco e sport		Coni visuali
	Zona F4 - Aree di parcheggio		Diretrici principali per l'organizzazione delle connessioni urbane
	Zona F5 - Area ricreativo-sportiva destinata a maneggio		ATO
	Zona F6 - Area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia		Rete ecologica: Area nucleo
	Obbligo strumento attuativo		Rete ecologica: Area di rinaturalizzazione
	Strumento attuativo vigente		Rete ecologica: Corridoio ecologico
	Parco commerciale		





Figura 7.1.6/II: Tav. 1.2.b Vincoli e tutele – Centro

-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Zone boscate
-  Vincolo paesaggistico D.Lgs. 42/2004 - Corsi d'acqua
-  Vincolo archeologico D.Lgs. 42/2004
-  Vincolo monumentale D.Lgs. 42/2004
-  Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L. 3276/1923
-  Siti di Importanza Comunitaria e/o Zone di Protezione Speciale - Fiume Adige IT3210043 - Monte Baldo Est IT 3210041
-  Ambiti dei Parchi o per l'istituzione di Parchi e riserve naturali, archeologiche e a tutela paesaggistica
-  Cave
-  Allevamento zootecnico intensivo
-  Alberi monumentali
-  Giardini, parchi e viali storici
-  Elementi puntuali di natura storico-monumentale
-  Forti
-  Area non idonea
-  Area a dissesto idrogeologico (v. PATI)
-  Area a rischio archeologico




Figura 7.1.6/III: Tav. 2.2 zone significative - Valdonghe

 Zona A - Centro storico  Perimetro centri storici  Riferimento centro storico  Zona B - Residenziale di completamento  Zona C1 - Residenziale di espansione  Zona C2 - Residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo  Zona D1 - Artigianale e industriale di completamento  Zona D1a - Produttiva di espansione  Zona D3 - Turistico-ricettiva  Zona D4 - Impianto di distribuzione carburante  Attività produttive in zona impropria n = numero identificativo  Fabbricato non più funzionale alla conduzione del fondo n = riferimento alla scheda specifica (da schede PRG)  Allevamento zootecnico intensivo  <b>Zona F1 - Aree per l'istruzione</b> 2 - scuola materna      3 - scuola elementare  <b>Zona F2 - Aree per attrezzature d'interesse comune</b> 9 - chiese      22 - teatro      54 - impianti telefonici: antenna 12 - canonica e centro parrocchiale      28 - ostello della gioventù      63 - impianti acquedottistici 14 - museo      30 - farmacia      65 - impianti ENEL 15 - biblioteca      37 - municipio      67 - impianti di depurazione 16 - centro culturale      40 - sportello bancario      70 - pozzo acquedotto comune Rivoli 17 - centro sociale      41 - cimitero      71 - pozzo acquedotto comune Costermano 18 - sala riunioni      52 - ufficio postale      72 - opere idrauliche consorzi di bonifica  <b>Zona F3 - Aree attrezzate a parco, gioco e sport</b> 83 - giardino pubblico e di quartiere      85 - impianti sportivi agonistici      91 - percorsi attrezzati 84 - impianti sportivi di base      86 - campi da tennis      92 - parchi extraurbani  <b>Zona F4 - Aree di parcheggio</b>  <b>Zona F5 - Area ricreativo-sportiva destinata a maneggio</b>  <b>Zona F6 - Area ricreativo-sportiva destinata a palestra di roccia</b>  Obbligo strumento attuativo  Strumento attuativo vigente	 Parco commerciale  Perimetro corti di antica origine e manufatti significativi  Riferimento corte di antica origine/manufatto significativo  Percorsi pedonali/ciclopeditoni  <b>Fasce di rispetto</b> C - cimiteriale      D - depuratori      E - elettrodotti S - stradale      G - gasdotti      P - pozzi I - idraulico  Zona di tutela agricola  Zona E agricola  Anfiteatro Morenico di Rivoli (da T4 PATI)  Ville individuate nella pubblicazione dell'Istituto Regionale per le Ville Venete  Ambiti di edificazione diffusa a prevalente destinazione residenziale  Aree di miglioramento della qualità urbana  Aree di riqualificazione e riconversione  Interventi di riqualificazione e riconversione  Interventi di riordino del territorio agricolo: mitigazione dell'impatto ambientale delle strutture  Opere incongrue  Coni visuali  Diretrici principali per l'organizzazione delle connessioni urbane  ATO  Cave  Metanodotto SNAM  Elettrodotto 132 KV  Elettrodotto 220 KV
---	--

## CONCLUSIONI

L'ambito non risulta inserito all'interno di Aree Naturali Protette nè in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precludere la realizzazione.

Il piano in esame risulta esterno alle aree di tutela paesaggistica d'interesse regionale e competenza provinciale - anfiteatro morenico di rivoli.

Elaborati grafici – P.I.	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Tavola 1.2.a - Carta della zonizzazione – Centro	ATO 2.6 Zona C2 – residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo (Art. 25.3 NTO) Obbligo di strumento attuativo Zona F3 – aree attrezzate a parco, gioco e sport Rete ecologica: corridoio ecologico Fascia di rispetto per pozzi	Art. 25.3 "...Ogni intervento edilizio diverso, compreso l'ampliamento e la nuova costruzione, è subordinato all'attuazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo unitario per l'intero ambito di intervento".
Tav. 1.2.b - Vincoli e tutele – Centro	Area a rischio archeologico	
Tav. 2.2 - Zone significative – Valdoneghe	Zona C2/1 – residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo Obbligo di strumento attuativo Zona F3 – aree attrezzate a parco, gioco e sport;	

	In parte ricade in fascia di rispetto per pozzi. ATO 2.6	
--	---	--

### **7.1.7 Sintesi dell'analisi del progetto in esame sugli atti di pianificazione e programmazione territoriale vigenti**

Da un'attenta analisi degli strumenti pianificatori quali P.T.R.C., Piano d'Area Garda-Baldo, P.T.C.P., P.A.T.I. e P.I. del Comune di Rivoli V.se, si evince che l'ambito di piano non risulta interessata da vincoli tali da limitare o impedirne la realizzazione, come si rileva dalle considerazioni riassuntive, sotto il profilo pianificatorio, di seguito riportate:

- **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.):** secondo tale Piano il sito in esame non ricade all'interno di Aree Naturali Protette né in nessun particolare contesto o ambito paesaggistico/ambientale/territoriale individuato dallo strumento di piano analizzato.
- **Piano d'Area "Garda-Baldo":** Dalla consultazione degli elaborati di Piano risulta che l'area di studio non riporta alcuna indicazione. L'ambito non ricade in alcuna zona a particolare valenza storico-culturale o ambientale.
- **Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.):** dalla consultazione della cartografia di Piano si ricava che l'area in esame non rientra in zone soggette a vincoli tali da impedire la realizzazione delle specifiche previste dal piano qui oggetto di valutazione.
- **Piano di Assetto Territoriale (P.A.T.I.) dei Comuni di Brentino Bl.no e Rivoli V.se:** Dalla consultazione degli elaborati cartografici si ricava che l'area di studio ricade in minima parte in fascia di rispetto di pozzi di prelievo per uso idropotabile (Tav. 1); in area idonea a condizione ed in area a rischio archeologico (Tav. 3). L'ambito, che ricade all'interno dell'ATO 2.6 (Tav. 4), è classificato come limiti fisici alla nuova edificazione e linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale, in minima parte come area a servizi di interesse comune di maggior rilevanza.
- **Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Rivoli Veronese:** dall'analisi degli elaborati di Piano, si ricava che l'area di studio è individuata nel PI come Zona C2 – residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo ed in parte come Zona F3 – aree attrezzate a parco, gioco e sport. L'ambito ricade in obbligo di strumento attuativo, rete ecologica - corridoio ecologico ed in minima parte in fascia di rispetto per pozzi. La Tavola 1.2.b Vincoli e tutele – Centro classifica l'ambito di studio come area a rischio archeologico. L'ambito non risulta inserito all'interno di Aree Naturali Protette nè in nessun particolare contesto o ambito individuato dallo strumento di piano analizzato che ne possa precludere la realizzazione.

Pertanto, sulla base delle considerazioni sopra esposte e riportate schematicamente nella sottostante tabella, sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria non sussistono divieti prestabiliti che precludano, in via assoluta, la possibilità di realizzazione del piano qui oggetto di valutazione.

Strumento di pianificazione	Elaborati grafici	Elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
P.T.R.C. vigente	Tavola 1 - Difesa del suolo e degli insediamenti	Parzialmente in Aree esondate per alluvioni	
	Tavola 2 - Ambiti naturalistico ambientali e paesaggistici di livello regionale	Assenti	
	Tavola 3 - Integrità del territorio agricolo	Ambiti di alta collina e montagna	Art. 23 "...gli strumenti urbanistici subordinati debbono prevedere le infrastrutture extragricole necessarie per garantire stabilità alla funzione agricola e cambi di destinazione d'uso di norma per i terreni non interessati da aziende agricole vitali o gestite associativamente".
	Tavola 4 - Sistema insediativo e infrastrutturale, storico e archeologico	Assenti	
	Tavola 5 - Ambiti per la istituzione di parchi e riserve regionali naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica	Assenti	
	Tavola 6 - Schema della viabilità primaria - itinerari regionali ed interregionali	Corridoio plurimodale	
	Tavola 7 - Sistema insediativo	Assenti	
	Tavola 8 - Articolazione del piano	Ambiti da sottoporre a piani di area di secondo intervento	
	Tavola 9 - Ambito per la istituzione di parchi e riserve naturali ed archeologiche e di aree di tutela paesaggistica	Assenti	
	Tavola 10 - Valenze storico-culturali e paesaggistico-ambientali	Assenti	
P.T.R.C. adottato	Tavola 1a - Uso del suolo - terra	area di agricoltura mista a naturalità diffusa	
	Tavola 1b - Uso del suolo - acqua	area vulnerabile a nitrati	
	Tavola 2 - Biodiversità	diversità dello spazio agrario medio-alta	
	Tavola 3 - Energia e ambiente	Inquinamento da NOx fra 10 e 20 µg/mc	
	Tavola 4 - Mobilità	fascia di interesse del corridoio europeo ad ovest dell'autostrada del Brennero A22	
	Tavola 5a - Sviluppo economico produttivo	incidenza della superficie ad uso industriale sul territorio comunale $\geq 0,05$	
	Tavola 5b - Sviluppo economico turistico	Nel contesto locale è indicata la presenza di ville venete. Rivoli Veronese è classificata come città murata	
Tavola 6 - Crescita sociale e culturale	Elemento territoriale di riferimento della		

		collina	
Piano d'Area Garda-Baldo	Tavola 2.5 - Sistema delle fragilità	Assenti	
	Tavola 3.5 - Sistema delle valenze storico-culturali	Assenti	
	Tavola 4.5 - Sistema ambientale	Assenti	
	Tavola 5.5 - Sistema floro-faunistico e degli ambienti di tutela	Assenti	
P.T.C.P.	Tavola 1a - Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale	Classificazione del vincolo sismico: Bassa	
	Tavola 2a - Carta delle fragilità	Assenti	
	Tavola 3a - Carta del sistema ambientale	Assenti	
	Tavola 4a - Carta del sistema insediativo-infrastrutturale	Assenti	
	Tavola 5a - Carta del sistema del paesaggio	Ambito agrario: vigneto	
P.A.T.I.	Tavola 1 - Carta dei vincoli e della Pianificazione Territoriale	In minima parte in fascia di rispetto di pozzi di prelievo per uso idropotabile	
	Tavola 2 - Carta delle Invarianti	Assenti	
	Tavola 3 - Carta delle Fragilità	Area idonea a condizione (Art. 12.1.1)	Art. 12.1.1 "...In generale per quanto riguarda le aree idonee a condizione, il PATI indica che vi sono progressivi limiti all'edificabilità in rapporto con le risultanze dell'indagine geologica-geomorfologica-idrogeologica e geomeccanica condotta nell'ambito del rilevamento specifico"
	Tavola 4 - Carta delle Trasformabilità	Area a rischio archeologico (Art. 12.3.4)	Art. 12.3.4 "...nelle aree individuate nella cartografia di piano, considerata la continua scoperta di reperti archeologici, ogni operazione di scavo oltre la soglia di 50 cm di profondità compresi gli interventi agricoli di messa a dimora e di nuova piantumazione, deve essere preventivamente comunicata alla Soprintendenza ai beni archeologici almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori."
P.I.	Tavola 1.2.a - Carta della zonizzazione - Centro	ATO 2.6 Zona C2 - residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo (Art. 25.3 NTO) Obbligo di strumento attuativo Zona F3 - aree attrezzate a parco, gioco e sport Rete ecologica: corridoio ecologico Fascia di rispetto per pozzi	Art. 25.3 "...Ogni intervento edilizio diverso, compreso l'ampliamento e la nuova costruzione, è subordinato all'attuazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo unitario per l'intero ambito di intervento".
	Tav. 1.2.b - Vincoli e tutele - Centro	Area a rischio archeologico	
	Tav. 2.2 - Zone significative - Valdoneghe	Zona C2/1 - residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo	

Obbligo di strumento attuativo

Zona F3 – aree attrezzate a parco, gioco e sport;

In parte ricade in fascia di rispetto per pozzi.

ATO 2.6

## 7.2 PIANI REGIONALI AMBIENTALI DI SETTORE

### 7.2.1 Piano Regionale per la Tutela ed il Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.)

A seguito dell'entrata in vigore della Direttiva sulla Qualità dell'Aria (Direttiva 2008/50/CE) e del relativo Decreto Legislativo di recepimento (D. Lgs. 155/2010), la Regione Veneto ha avviato il processo di aggiornamento del vigente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, approvato dal Consiglio Regionale Veneto con deliberazione n. 57 dell'11 novembre 2004.

L'aggiornamento del documento di Piano è indispensabile per allineare le future politiche regionali di riduzione dell'inquinamento atmosferico con gli ultimi sviluppi di carattere conoscitivo e normativo che sono emersi a livello europeo, nazionale e interregionale. Il presente Piano tiene conto innanzitutto dei principi ambientali definiti in ambito comunitario, in particolare del principio di integrazione delle politiche per una migliore tutela dell'ambiente, di cui all'art. 11 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea. La pianificazione di azioni integrate e condivise tra i diversi ambiti decisionali è strumento indispensabile per la promozione di uno sviluppo sostenibile.

L'adozione della Direttiva 2008/50/CE da parte dello Stato Italiano sottolinea inoltre la necessità di evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità. La protezione della salute umana, oltre che dell'ambiente, risulta quindi il primo degli inderogabili obiettivi di una politica di riduzione dell'inquinamento atmosferico.

L'intento del presente Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è quello di identificare e adottare un pacchetto di azioni strutturali per la riduzione dell'inquinamento atmosferico, di concerto con le linee guida nazionali e le misure concordate a livello di bacino padano, al fine di rispettare quanto prima gli standard di qualità imposti dalla vigente legislazione.

Come riferito, attualmente è in fase di elaborazione l'aggiornamento del suddetto Piano e nel BUR del 22 gennaio 2013 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale n. 2872 del 28.12.2012 con la quale nell'ambito della valutazione ambientale strategica (VAS) sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica dell'aggiornamento del Piano regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera.

La proposta di Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stata redatta in riferimento agli artt. 9, 10, 11, 13 e 22 del D. Lgs. 155/2010 che trattano espressamente il tema della pianificazione.

In particolare, l'Appendice IV, Parte I del medesimo decreto riporta i seguenti principi e criteri cui attenersi nella stesura del piano:

- miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;
- modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;

- utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
- partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

#### RIFERIMENTI PROGETTUALI

Nel PRTRA approvato nel 2004 è riportata una zonizzazione per specifico inquinante del territorio regionale nelle seguenti zone:

- Zone A: caratterizzate dal superamento dei valori limite aumentati del margine di tolleranza e/o delle soglie di allarme (nel caso in cui siano previste) - zone nelle quali applicare i Piani di azione o Zone critiche;
- Zone B: aree per le quali sono stati registrati superamenti dei valori limite (senza margine di tolleranza) - zone nelle quali applicare i Piani di risanamento;
- Zone C: aree considerate a basso rischio di superamento dei valori limite (assenza di superamenti o superamenti relativi a uno o due anni non recenti) - zone nelle quali applicare i Piani di mantenimento.

L'analisi del P.R.T.R.A. del 2004 ha evidenziato che il territorio del Comune di Rivoli Veronese è classificato in Zona C per tutti gli inquinanti atmosferici considerati, quali polveri fini (PM10), Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), biossido di azoto (NO2), Benzene (C6H6), Ozono (O3), monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO2).

Come già riportato, il Piano approvato nel 2004 è in fase di aggiornamento e sono stati adottati il Documento di Piano, il Rapporto ambientale, il Rapporto ambientale-sintesi non tecnica del suddetto aggiornamento, adottati con DGR n. 2872 del 28.12.2012.

La proposta di Piano si articola secondo la seguente struttura:

- Sintesi della strategia del Piano: principi generali, obiettivi, indicatori
- Quadro normativo comunitario, nazionale, regionale, con specificato il quadro delle competenze
- Descrizione dell'ambito territoriale regionale
  - Caratteristiche generali del territorio
  - Analisi dei dati meteo climatici
- Elementi conoscitivi sull'inquinamento atmosferico
  - Stato di qualità dell'aria
  - Inventario delle emissioni
  - Modellistica regionale
  - Scenari energetici ed emissivi
- Zonizzazione del territorio, valutazione di qualità dell'aria ed adeguamento della rete di misura
- Le azioni del Piano
- Monitoraggio delle azioni del Piano

Il sistema degli obiettivi del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera è stato estrapolato a partire dalle politiche e strategie sviluppate a livello comunitario e nazionale, inerenti:

1. la programmazione comunitaria in materia di ambiente;
2. la strategia tematica sull'inquinamento atmosferico;
3. le direttive europee che regolamentano la qualità dell'aria e le fonti di emissione;
4. la normativa nazionale in tema di inquinamento atmosferico ed emissioni in atmosfera.

Il sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente, adottato con la Decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 luglio 2002, sancisce la necessità di:

- ridurre l'inquinamento a livelli tali che limitino al minimo gli effetti nocivi per la salute umana, con particolare riferimento alle popolazioni sensibili e per l'ambiente nel suo complesso;
- di migliorare le attività di monitoraggio e valutazione della qualità dell'aria, compresa la deposizione degli inquinanti;
- di informare il pubblico.

La strategia tematica sull'inquinamento atmosferico è stata varata con Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo COM(2005) 446 del 21 settembre 2005. Essa istituisce obiettivi provvisori per l'inquinamento atmosferico all'interno dell'UE e propone le misure più opportune per realizzarli. In particolare, raccomanda di aggiornare la normativa in vigore (soprattutto rispetto agli inquinanti più pericolosi), semplificandola e rafforzandone l'attuazione, e di integrare maggiormente le considerazioni ambientali nelle altre politiche e programmi.


Recentemente è stata avviata la procedura di consultazione della Commissione europea finalizzata alla revisione della strategia tematica sull'inquinamento atmosferico e della Direttiva 2008/50/CE, attualmente in vigore.

La Direttiva 2008/50/CE del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa afferma tra le premesse che, ai fini della tutela della salute umana e dell'ambiente nel suo complesso, è particolarmente importante combattere alla fonte l'emissione di inquinanti nonché individuare e attuare le più efficaci misure di riduzione delle emissioni a livello locale, nazionale e comunitario. È opportuno pertanto evitare, prevenire o ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici nocivi e definire adeguati obiettivi per la qualità dell'aria ambiente che tengano conto delle pertinenti norme, orientamenti e programmi dell'Organizzazione mondiale della sanità.

Il Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 di recepimento della Direttiva 2008/50/CE è finalizzato ad individuare obiettivi di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso. L'ottenimento di informazioni sulla qualità dell'aria ambiente confrontabili a livello nazionale costituisce la base per individuare le misure da adottare per contrastare l'inquinamento e gli effetti nocivi dell'inquinamento sulla salute umana e sull'ambiente e per monitorare le tendenze a lungo termine, nonché i miglioramenti dovuti alle misure adottate.

Il D. Lgs. 152/2006 Parte V definisce limiti alle emissioni e disciplina la pratica autorizzatoria per impianti aventi emissioni in atmosfera.

In tale contesto programmatico e normativo si colloca il sistema degli obiettivi del PRTRA, illustrato nello schema seguente.



L'obiettivo generale persegue il miglioramento della qualità dell'aria a livello regionale a tutela della salute umana e della vegetazione, rappresentando lo scopo ultimo dell'azione in tema di inquinamento atmosferico. Dall'obiettivo generale discendono gli obiettivi strategici, specifici e operativi, mentre gli obiettivi trasversali costituiscono le linee comuni a tutti gli obiettivi.

Gli obiettivi strategici prendono spunto dalle situazioni di superamento, per taluni inquinanti atmosferici, dei rispettivi valori limite, valori obiettivo e soglie indicati nel Decreto Legislativo n. 155 del 13 agosto 2010 di attuazione della Direttiva 2008/50/CE, in riferimento a zone o ad aree di sul territorio regionale. Gli obiettivi strategici sono i seguenti:

- i. Raggiungimento del valore limite annuale e giornaliero per il PM10
- ii. Raggiungimento del valore limite annuale per il PM2.5
- iii. Raggiungimento del valore limite annuale per il biossido di azoto NO<sub>2</sub>
- iv. Conseguimento del valore obiettivo e dell'obiettivo a lungo termine per l'ozono O<sub>3</sub>
- v. Conseguimento del valore obiettivo per il benzo(a)pirene
- vi. Contribuire al conseguimento dell'obiettivo nazionale di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra.

Sulla base del quadro programmatico e legislativo precedentemente delineato, sono stati individuati gli obiettivi specifici che contribuiscono al conseguimento di ciascun obiettivo strategico, costituiti da target annuali di riduzione delle emissioni dei diversi inquinanti (PM10, PM2.5, IPA, SO<sub>2</sub>, NO<sub>x</sub>, COV, NH<sub>3</sub>, CO<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, N<sub>2</sub>O) che vengono emessi direttamente in atmosfera o che originano da composti precursori.

Rispetto al Rapporto Ambientale preliminare in cui erano stati stabiliti solo gli obiettivi strategici e specifici, il sistema degli obiettivi si completa nel presente documento con la definizione degli obiettivi operativi, derivanti dall'individuazione dei principali settori nel cui ambito si svilupperanno le misure attuative del piano, in base alle indicazioni definite a livello nazionale per la riduzione dell'inquinamento atmosferico:

- A1 - Utilizzazione delle biomasse in impianti industriali
- A2 - Utilizzazione delle biomasse in piccoli impianti civili e combustioni incontrollate
- A3 - Risollevarimento ed emissioni non motoristiche da traffico
- A4 - Settore industriale: margini di intervento sui piccoli impianti
- A5 - Contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica
- A6 - Interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico

- A7 - Interventi sul trasporto passeggeri
- A8 - Interventi sul trasporto merci e multi modalità
- A9 - Interventi su agricoltura ed ammoniacca
- A10 - Emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture

Alla luce delle linee comuni individuate a livello nazionale, gli obiettivi trasversali sono stati maggiormente specificati rispetto a quanto riportato nel rapporto ambientale preliminare:

- B1 - Partecipazione a studi scientifici volti alla definizione e quantificazione delle sorgenti del particolato atmosferico
- B2 - Gestione in qualità della rete di misura; aggiornamento dell'inventario regionale delle emissioni; utilizzo di modelli di valutazione integrata per l'elaborazione di scenari
- B3 - Monitoraggio dell'efficacia delle misure di risanamento
- B4 - Promozione di una valutazione scientifica della componente salute per ridurre la pressione sanitaria delle attività antropiche in procedimenti di VIA e AIA
- B5 - Ottemperare agli obblighi di informazione al pubblico; favorire iniziative di comunicazione e informazione.

Nel Documento di Piano del nuovo PRTRA è riportata una nuova zonizzazione del territorio regionale, in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 155/2010, il quale prevede la presentazione di un progetto di riesame della zonizzazione.

Al fine di esaminare i diversi progetti regionali, a livello nazionale è stato istituito il gruppo di "Coordinamento ex art. 20 D. Lgs. 155/2010", costituito da rappresentanti dei Ministeri dell'Ambiente e della Salute, delle Regioni e delle Province Autonome, dell'Unione delle Province Italiane (UPI), dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS), nonché, su indicazione della regione o provincia autonoma di appartenenza, di rappresentanti delle rispettive Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione dell'Ambiente (ARPA/APPA).

In accordo con la Regione Veneto, il progetto di riesame della zonizzazione è stato redatto da ARPAV-Servizio Osservatorio Aria. Le elaborazioni sono state realizzate in osservanza alle disposizioni del D. Lgs. 155/2010, in particolare per quanto riportato in Appendice I ed in Allegato II.

Il progetto di riesame della zonizzazione del Veneto in adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 155/2010 è stato ufficialmente trasmesso dalla Regione Veneto al Ministero dell'Ambiente, ricevendo il nulla osta all'approvazione del progetto. Con DGR n. 2130 del 23 ottobre 2012 (pubblicata sul BUR n. 91 del 06/11/2012) la Regione del Veneto ha provveduto all'approvazione della nuova suddivisione del territorio regionale in zone e agglomerati relativamente alla qualità dell'aria, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2013. La nuova zonizzazione va a sostituire la precedente, approvata con DGR n. 3195/2006, ottemperando in tal modo al criterio di aggiornamento ogni cinque anni.

In ottemperanza alle indicazioni del D. Lgs. 155/2010, sono state individuate in via preliminare le zone classificate come agglomerato dall'art. 2:

“*Agglomerato*: zona costituita da un'area urbana o da un insieme di aree urbane che distano tra loro non più di qualche chilometro oppure da un'area urbana principale e dall'insieme delle aree urbane minori che dipendono da quella principale sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci, avente una popolazione superiore a 250.000 abitanti”.

Nel Veneto sono stati individuati 5 agglomerati, ciascuno costituito dal rispettivo Comune Capoluogo di provincia, dai Comuni contermini e dai Comuni limitrofi connessi ai precedenti sul piano demografico, dei servizi e dei flussi di persone e merci. Gli agglomerati sono stati denominati come segue:

- Agglomerato Venezia: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Treviso: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni contermini;
- Agglomerato Padova: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nel Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (Pati) della Comunità Metropolitana di Padova;
- Agglomerato Vicenza: oltre al Comune Capoluogo di provincia, include i Comuni della valle del Chiampo, caratterizzati dall'omonimo distretto industriale della concia delle pelli;
- Agglomerato Verona: oltre al Comune Capoluogo di provincia, comprende i Comuni inclusi nell'area metropolitana definita dal Documento Preliminare al Piano di Assetto del Territorio (PAT).




Figura 7.2.1/I: Individuazione preliminare degli agglomerati.

Il Comune di Rivoli V.se non ricade in alcun Agglomerato.

Dopo l'individuazione degli agglomerati, si è provveduto a definire le altre zone. Per gli inquinanti "primari", come previsto in Appendice I, la zonizzazione è stata effettuata in funzione del carico emissivo.

Nello specifico la base dati è costituita da:

- le emissioni stimate dall'inventario INEMAR riferito all'anno 2005, elaborato dall'Osservatorio Regionale Aria, per monossido di carbonio (CO) e biossido di zolfo (SO<sub>2</sub>), espresse in tonnellate/anno;
- le emissioni stimate dall'inventario elaborato dall'ISPRA riferito all'anno 2005, per benzene (C<sub>6</sub>H<sub>6</sub>, tonnellate/anno), piombo (Pb, kg/anno), idrocarburi policiclici aromatici tra cui il benzo(a)pirene (IPA, kg/anno), arsenico (As, kg/anno), cadmio (Cd, kg/anno), nichel (Ni, kg/anno).

Per ciascun inquinante sono state individuate due zone, a seconda che il valore di emissione comunale sia inferiore o superiore al 95° percentile, calcolato sulla serie dei dati comunali. Le zone sono state classificate come di seguito riportato:

- Zona A: zona caratterizzata da maggiore carico emissivo (Comuni con emissione > 95°percentile);
- Zona B: zona caratterizzata da minore carico emissivo (Comuni con emissione < 95°percentile).




Figura 7.2.1/II: Zonizzazione per il monossido di carbonio.




Figura 7.2.1/III: Zonizzazione per il biossido di zolfo.




Figura 7.2.1/IV: Zonizzazione per il benzene.




Figura 7.2.1/V: Zonizzazione per il benzo(a)pirene.




Figura 7.2.1/VI: Zonizzazione per il piombo.




Figura 7.2.1/VII: Zonizzazione per l'arsenico.




Figura 7.2.1/VIII: Zonizzazione per il cadmio.




Figura 7.2.1/IX: Zonizzazione per il nichel.

Il Comune di Rivoli V.se risulta classificato in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, l'arsenico, il cadmio ed il nichel.

Le zonizzazioni precedentemente definite per ciascun inquinante "primario" (zone "A" e "B") sono state integrate con le zone Agglomerato, preventivamente individuate, e con la zonizzazione definita per gli inquinanti "secondari", più articolata considerato che le condizioni di criticità sul territorio sono connesse proprio a questi ultimi composti (PM10, PM2.5, NOx, ozono).

La mappatura degli inquinanti "primari" ha permesso di osservare che la zonizzazione dei "secondari" individua zone idonee ad un'applicazione di misure mirate anche alla riduzione di composti primari.

La suddivisione del territorio in due zone per i composti "primari" si integra in maniera compatibile con le zone individuate per i composti "secondari" e con gli Agglomerati.

Riguardo alla zonizzazione per gli inquinanti "secondari", al fine di rendere omogenee, sotto il profilo del carico emissivo, le zone costituite anche da aree tra loro non contigue, alcuni Comuni sono stati successivamente riclassificati in zona diversa da quella attribuita secondo i criteri precedentemente individuati.

Le singole motivazioni vengono di seguito elencate:

- i Comuni sul lago di Garda in provincia di Verona e della Valsugana in provincia di Vicenza, sebbene con altitudine inferiore a 200 m, vengono riclassificati come appartenenti alla zona "Prealpi e Alpi", con fattore predominante orografico e meteorologico, caratterizzati da simili e bassi valori di densità emissiva;
- alcuni Comuni caratterizzati da elevata densità emissiva, principalmente dovuta ad attività rilevanti presenti sul territorio comunale, sono stati inseriti nella zona "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura" per continuità territoriale;
- i Comuni classificati in zona "Pianura e Capoluogo Bassa Pianura" oppure in zona "Bassa Pianura e Colli" in base alla propria densità emissiva comunale che si trovassero isolati, rientrano nella zona dei Comuni circostanti per continuità territoriale.

Il processo d'integrazione delle zone ha come risultato la zonizzazione rappresentata in Figura seguente recante la classificazione e la codifica delle diverse zone.

## Progetto di riesame della zonizzazione del Veneto D. Lgs. 155/2010

Legenda:

Zonizzazione

- IT0508 Agglomerato Venezia
- IT0509 Agglomerato Treviso
- IT0510 Agglomerato Padova
- IT0511 Agglomerato Vicenza
- IT0512 Agglomerato Verona
- IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura
- IT0514 Bassa pianura e colli
- IT0515 Prealpi e Alpi
- IT0516 Valbelluna
- Confini Provinciali
- Confini Comunali



Scala 1: 1.200.000




Figura 7.2.1/X: Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs 155/2010.

### CONCLUSIONI

In considerazione delle scelte progettuali effettuate e considerate le modalità gestionali previste, l'impianto in esame risulta compatibile con le indicazioni riportate nel piano suddetto.

Elaborati grafici – P.R.T.R.A.	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs 155/2010	IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura zona B per tutti gli inquinanti primari valutati	

### 7.2.2 Piano di Tutela delle Acque

Il Piano di Tutela delle Acque (PTA), adottato con DGR n. 4453 del 29/12/2004, è stato aggiornato in base alle osservazioni pervenute alla Regione da vari Enti e alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 152/2006. Con DGR n. 2267 del 24/7/07 sono state approvate le "norme di salvaguardia" del PTA, che sono entrate in vigore dal 21/08/2007, data di pubblicazione della DGR sul BUR n.73; con DGR n. 2684 dell'11/9/07 sono state approvate alcune precisazioni sulle norme di salvaguardia; con DGR-CR n. 94 del 24/7/07 la Giunta Regionale ha trasmesso al Consiglio Regionale che lo ha approvato con Delibera del Consiglio della Regione Veneto n. 107 del 5 novembre 2009.

Il Piano, così aggiornato e integrato, è costituito dai seguenti documenti:

a) *Sintesi degli aspetti conoscitivi*: sviluppata sulla base dei materiali di analisi prodotti e contenuti negli elaborati della fase conoscitiva; comprende anche l'analisi delle criticità per le acque superficiali e sotterranee per bacino idrografico e idrogeologico, che integra la documentazione di analisi approvata ad agosto 2004 e il Piano adottato a dicembre 2004.

b) *Indirizzi di Piano*: contiene gli obiettivi del Piano, l'identificazione delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento e descrive le misure e le azioni previste per raggiungere gli obiettivi di qualità.

c) *Norme Tecniche di Attuazione*: contengono la disciplina delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento, la disciplina degli scarichi, la disciplina per la tutela quantitativa delle risorse idriche.

Nella Sintesi degli aspetti conoscitivi viene riportata la descrizione generale del bacino idrografico dell'Adige e ne vengono analizzate le criticità. Nell'analisi delle criticità vengono indicati i valori delle diverse stazioni di monitoraggio.

Negli Indirizzi di Piano vengono considerati gli obiettivi di tutela e le misure per il raggiungimento degli obiettivi di Piano. Per i corsi d'acqua superficiali sono individuati obiettivi qualitativi e quantitativi.

Gli obiettivi qualitativi fissati dal D. Lgs. n. 152/2006 sono: lo stato "*Sufficiente*", da mantenere o raggiungere al 31/12/2008, e lo stato "*Buono*" da mantenere o raggiungere al 22/12/2015.

Gli obiettivi quantitativi da perseguire attraverso il Piano di Tutela sono:

- 1) il raggiungimento dell'equilibrio del bilancio idrico;
- 2) l'osservanza delle condizioni di DMV nell'ambito della rete idrografica superficiale.

Tali obiettivi risultano essere interconnessi e insieme concorrono al raggiungimento della tutela quali-quantitativa del sistema idrico.

Il Piano di tutela contiene, oltre agli interventi volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui alla parte terza del sopracitato decreto, le misure necessarie alla tutela qualitativa e quantitativa del sistema idrico in particolare:

- i risultati dell'attività conoscitiva;
- l'individuazione degli obiettivi di qualità ambientale e per specifica destinazione;
- l'elenco dei corpi idrici a specifica destinazione e delle aree richiedenti specifiche misure di prevenzione dall'inquinamento e di risanamento;
- le misure di tutela qualitative e quantitative tra loro integrate e coordinate per bacino idrografico;
- l'indicazione della cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
- il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti;
- gli interventi di bonifica dei corpi idrici;
- le risorse finanziarie previste a legislazione vigente.

#### RIFERIMENTI PROGETTUALI

Da un'analisi della cartografia allegata al Piano, risulta che l'area di studio ricade nel sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto.





Figura 7.2.2/I: PTA. Carta dei Sottobacini Idrografici.

L'analisi della *Carta delle aree sensibili* evidenzia che l'area in oggetto non ricade in aree sensibili (art. 12 NTA), ma rientra, come la maggior parte del territorio regionale, nel Bacino scolante nel Mare Adriatico.

Infatti l'art. 12 delle N.d.A. del PTA prevede quanto segue:

1. Sono aree sensibili:

- a. le acque costiere del mare Adriatico e i corsi d'acqua ad esse afferenti per un tratto di 10 km dalla linea di costa misurati lungo il corso d'acqua stesso;
- b. i corpi idrici ricadenti all'interno del Delta del Po così come delimitato dai suoi limiti idrografici;
- c. la Laguna di Venezia e i corpi idrici ricadenti all'interno del bacino scolante ad essa afferente, area individuata con il "Piano per la prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia – Piano Direttore 2000", la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- d. le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448 "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971", ossia il Vincheto di Cellarda in comune di Feltre (BL) e la valle di Averno in Comune di Campagnalupia (VE);
- e. i laghi naturali di seguito elencati: lago di Alleghe (BL), lago di Santa Croce (BL), lago di Lago (TV), lago di Santa Maria (TV), Lago di Garda (VR), lago del Frassino (VR),

lago di Fimon (VI) ed i corsi d'acqua immissari per un tratto di 10 Km dal punto di immissione misurati lungo il corso d'acqua stesso;

- f. il fiume Mincio.
2. Gli scarichi di acque reflue urbane che recapitano in area sensibile sia direttamente che attraverso bacini scolanti, e gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in aree sensibili direttamente, sono soggetti al rispetto delle prescrizioni e dei limiti ridotti per Azoto e Fosforo di cui agli articoli 25 e 37.
  3. La Giunta regionale aggiorna periodicamente la designazione delle aree sensibili, sentita la competente autorità di bacino, in considerazione del rischio di eutrofizzazione al quale i corpi idrici sono esposti.




Figura 7.2.2/II: PTA. *Carta delle aree sensibili.*

La *Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta* non fornisce alcuna informazione in merito all'area in esame, in quanto è ubicata al di sopra del limite di risorgiva.





Figura 7.2.2/III: PTA. Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta.

Per quanto concerne la valutazione delle *Zone omogenee di protezione dall'inquinamento*, l'area di studio ricade in zona montana e collinare.





Figura 7.2.2/IV: PTA. Zone omogenee di protezione dall'inquinamento.

In riferimento alla Carta delle *Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola*, l'area è classificata come Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige.




Figura 7.2.2/IV: PTA. Carta delle Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola.

L'area non ricade in acquiferi pregiati, come si denota dal sottostante estratto cartografico della *Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela*.




Figura 7.2.2/VI: PTA. Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela.

## CONCLUSIONI

Dalla consultazione del piano non emergono vincoli ostativi la realizzazione di quanto in esame.

Elaborati grafici – P.T.A.	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Carta dei Sottobacini Idrografici	Sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto	
Carta delle aree sensibili	Assenti	
Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta	Assenti	
Zone omogenee di protezione dall'inquinamento	Zona montana e collinare	
Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola	Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige	
Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela	Assenti	

### **7.2.3 Piano assetto idrogeologico del Bacino del Fiume Adige**

L'Autorità di Bacino ha il compito di rendere compatibili ed omogenee le azioni programmatiche e gli interventi posti in essere dai vari enti (Regioni, Province, Comuni e Consorzi di Bonifica), che esercitano le proprie funzioni nell'ambito del bacino idrografico. Ciò si ottiene andando a regolare le attività antropiche in modo da non compromettere la fragilità di zone vulnerabili, prevenendo modi di utilizzo del territorio in grado di creare nuove condizioni o situazioni di rischio.

Il territorio comunale del Comune di Rivoli Veronese ricade nel Bacino Nazionale del fiume Adige.

A tale scopo si è fatto riferimento al Piano Stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, stilato dall'Autorità di Bacino nazionale del fiume Adige, da dove si sono ricavate la perimetrazione, le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità e rischio idraulico.

Il piano stralcio contiene:

- l'individuazione delle aree vulnerabili per esondazioni, frane o colate detritiche;
- gli elementi a rischio rilevati in ciascuna area vulnerabile, nonché la valutazione dei relativi danni potenziali con riferimento particolare all'incolumità delle persone, alla sicurezza delle infrastrutture e delle altre opere pubbliche o di interesse pubblico, allo svolgimento delle attività economiche, alla conservazione del patrimonio ambientale e culturale;
- la perimetrazione delle aree di pericolosità idraulica;
- la perimetrazione delle aree a rischio idraulico, da frana e da colata detritica;
- le opportune indicazioni relative a tipologia e programmazione preliminare degli interventi di mitigazione o eliminazione dei rischi;
- le norme di attuazione e le prescrizioni per le aree di pericolosità idraulica e per le aree a rischio da frana e da colata detritica.

In tutte le aree perimetrate il piano ha l'obiettivo di:

- evitare l'aumento degli esistenti livelli di pericolo o di rischio ed impedire interventi capaci di compromettere la sistemazione idrogeologica a regime del bacino;
- tutelare i beni e gli interessi riconosciuti come vulnerabili;
- regolare le attività antropiche in modo da mantenere coerenza con le finalità di cui al punto precedente, subordinando normalmente a studi di compatibilità idrogeologica tutti gli interventi consentiti nelle aree a rischio maggiore;
- ricercare un coordinamento adeguato con gli strumenti adottati o approvati di pianificazione territoriale nella Regione del Veneto, recependo a tal fine anche le indicazioni provenienti dalla Conferenza programmatica di cui all'articolo 1-bis, comma 3, del decreto legge n. 279/2000 convertito dalla legge n. 365/2000;
- costruire una base informativa ed istruttoria per i piani urgenti di emergenza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, ed inoltre per i piani di previsione e prevenzione previsti dall'articolo 108 del decreto legislativo n. 112/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

#### RIFERIMENTI PROGETTUALI

Il P.A.I. in riferimento al D.P.C.M. 29 settembre 1998 individua quattro classi di rischio idraulico e geologico: molto elevato, elevato, medio, moderato. Tali classi di rischio sono riportate negli elaborati di Piano in forma di cartografia che individua, con diversa gradazione d'intensità, le condizioni di pericolosità e rischio idraulico. Dall'art. 8 Programmazione di Protezione Civile, comma 6, si desume la necessità di porre la struttura di smaltimento dei rifiuti "[omissis] tra quelle oggetto di delocalizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n.180/1998 così come convertito con legge 3 agosto 1998, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. [omissis]."

Le norme di attuazione e le prescrizioni di piano previste per le aree di pericolosità idraulica molto elevata ed elevata e per le aree a rischio elevato da dissesti di versante sono immediatamente vincolanti dalla data di pubblicazione della delibera di adozione del progetto di piano e restano in salvaguardia ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 183/1989, sino all'approvazione del piano stesso.

La pericolosità idraulica relativa ad un'area è stata assunta in funzione della probabilità di allagamento dell'area stessa ed in base alle caratteristiche dell'onda di sommersione conseguente che la invade (cioè livelli idrici e velocità dell'acqua). La probabilità di esondazione è stata determinata in base a tempi di ritorno 30, 100 e 200 anni.

Sono state così individuate 4 tipologie di aree di pericolosità idraulica (molto elevata, elevata, media, moderata), in base allo schema seguente:

- aree di pericolosità idraulica molto elevata (P4): aree allagate in occasione dell'evento di piena con un tempo di ritorno di 30 anni nelle quali risulti o la presenza di una lama d'acqua sul piano campagna superiore ad 1 m o una velocità massima di trasferimento superiore a 1 m/s;
- aree di pericolosità idraulica elevata (P3): aree allagate o in occasione di un evento di piena con tempo di ritorno di 30 anni e condizioni di lama d'acqua massima raggiunta sul piano campagna compresa tra 50 cm ed 1 m, o per un evento più raro ( $T_r = 100$  anni) con condizioni come quelle stabilite per la pericolosità molto elevata (lama d'acqua massima maggiore di 1 m oppure velocità maggiore di 1 m/s);

- aree di pericolosità idraulica media (P2): aree allagate per un evento caratterizzato da un tempo di ritorno pari a 100 anni nelle quali si instaurino condizioni di lama d'acqua massima sul piano campagna compresa tra 0 cm ed 1 m;
- aree di pericolosità idraulica moderata (P1): aree esondabili con eventi di piena meno frequenti ( $T_r = 200$  anni) in qualunque condizione di lama d'acqua e di velocità sul piano campagna.

Per determinare il grado di rischio idraulico connesso ad ogni evento critico si è scelto di individuare gli elementi a rischio e successivamente il danno potenziale, realizzando un catalogo degli elementi a rischio attraverso la valutazione della loro vulnerabilità.

Una volta definito il danno potenziale, la determinazione del rischio effettivo è stata effettuata attraverso l'associazione del relativo grado di vulnerabilità di ogni elemento.

La sovrapposizione dei vari elementi raccolti ha permesso il tracciamento della carta del rischio che presenta le aree vulnerabili suddivise in diverse classi a seconda che il livello di rischio temuto risulti molto elevato, elevato, medio o moderato.

Incrociando le classi di pericolosità con le classi di danno potenziale sono state definite 4 classi di rischio idraulico, in ottemperanza della normativa vigente:

- molto elevato (R4): possibile perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, distruzione di attività socio-economiche;
- elevato (R3): possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- medio (R2): possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- moderato (R1): danni sociali, economici e ambientali marginali.

L'area di progetto, in particolare, si situa nel quadrante interessato dal Progetto di prima variante del Piano di stralcio per la tutela del rischio idrogeologico del bacino del Fiume Adige, che interessa i Comuni della parte settentrionale del corso del fiume nella Provincia di Verona, il quale rappresenta un ulteriore grado di affinamento del piano di stralcio, approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 aprile 2006.




Figura 7.2.3/I: Localizzazione area di progetto sulla Tavola A.4.38/I " *Individuazione e perimetrazione delle aree a pericolo idraulico* ", redatta dall'Autorità di Bacino del Fiume Adige




Figura 7.2.3/II: *Individuazione e perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica*. Fonte: WebGIS dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige.




Figura 7.2.3/III: Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico. Fonte: WebGis dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige.

## CONCLUSIONI

Dall'analisi del Piano di Assetto Idrogeologico, nello specifico delle tavole di pericolo e rischio idraulico, presenti nel sito internet ufficiale dell'Autorità di Bacino del Fiume Adige, si evince che l'area interessata dal progetto qui in esame non ricade in alcuna zona a pericolo o rischio idraulico individuate nelle rispettive classi di rischio del P.A.I. del fiume Adige, per la quale non sono previsti dalle norme tecniche di attuazione particolari prescrizioni o vincoli.

Inoltre dalla cartografia di Piano si ricava che l'area di studio non ricade neppure in aree a rischio di frana o colate.

Elaborati grafici – P.A.I.	Vincoli/elementi da pianificazione	Prescrizioni/vincoli da NTA
Individuazione e perimetrazione delle aree a pericolo idraulico	Assenti	
Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico	Assenti	

## 7.2.4 Piano Faunistico Venatorio Provinciale

La Regione e le Province del Veneto sono pervenute all'adozione delle rispettive proposte di Piano faunistico-venatorio per il periodo 2014-2019. Detti Piani faunistico-venatori propongono, ognuno per le parti di propria competenza, gli elementi di pianificazione territoriale, di programmazione e regolamentazione delle attività venatorie e di gestione ambientale e della fauna sulla base di obiettivi strategici ambientali e gestionali condivisi.

L'insieme dei Piani costituisce un assetto complessivo che, per la prima volta, viene presentato ai portatori di interesse e al pubblico generico prima della loro formale approvazione, secondo quanto previsto dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che in Comune di Rivoli Veronese non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali. È presente solamente l'Oasi Cordespin-Canale nella parte più settentrionale del Comune.




Figura 7.2.4/I: Estratto Tav. 1 Sintesi della pianificazione. Piano Faunistico Venatorio Provinciale.

### 7.2.5 Coerenza tra progetto e strumenti pianificatori

Da un'attenta analisi degli strumenti settoriali quali P.R.T.R.A., P.T.A., P.A.I. e Piano Faunistico Venatorio, si evince che l'area di studio non risulta interessata da particolari vincoli ostativi, come si rileva dalle considerazioni riassuntive di seguito riportate:

- **P.R.T.R.A. (Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera):** sulla base dell'analisi di quanto previsto dall'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, il Comune di Rivoli V.se ricade in IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura e ricade in zona B per tutti gli inquinanti primari valutati, ovvero il monossido di carbonio, il biossido di zolfo, il benzene, il benzo(a)pirene, il piombo, l'arsenico, il cadmio ed il nichel. In considerazione delle scelte progettuali effettuate, il piano in esame risulta compatibile con le indicazioni riportate nello strumento pianificatorio suddetto.
- **P.T.A. (Piano di Tutela delle Acque):** secondo tale Piano l'area in esame ricade nel sottobacino N001/01 Adige: Veneto e non risulta localizzata all'interno di aree definite sensibili come si evince dalla tavola del PTA denominata "Carta delle aree sensibili". Nella specifica tavola denominata "Zone omogenee di protezione dall'inquinamento" l'ambito di studio ricade nella "zona montana e collinare".
- **Piano di Assetto Idrogeologico del fiume Adige:** dall'analisi delle tavole allegate al Piano di Assetto Idrogeologico, nello specifico delle tavole di rischio e pericolosità idraulica, si evince che l'area di studio non ricade in nessuna zona a rischio o pericolosità idraulica.
- **Piano Faunistico Venatorio Provinciale:** Dalla valutazione della cartografia inerente il Piano Faunistico-Venatorio Provinciale, si riscontra che in Comune di Rivoli Veronese non vi sono Zone di Ripopolamento e Cattura (ZRC), Parchi Regionali, Riserve naturali o Foreste demaniali Regionali. È presente solamente l'Oasi Cordespin-Canale nella parte più settentrionale del Comune.

Sulla base delle considerazioni sopra esposte quindi, sotto il profilo dell'ammissibilità pianificatoria, non sussistono divieti prestabiliti che siano in contrasto con il piano qui oggetto di valutazione ambientale.

Strumento di pianificazione	Elaborati grafici	Elementi da pianificazione
P.R.T.R.A.	Zonizzazione integrata ai sensi del D.Lgs 155/2010	IT0513 Pianura e Capoluogo bassa pianura
		zona B per tutti gli inquinanti primari valutati
P.T.A.	Carta dei Sottobacini Idrografici	Sottobacino idrografico N001/01 Adige: Veneto
	Carta delle aree sensibili	Assenti
	Carta della Vulnerabilità Intrinseca della Falda Freatica della Pianura Veneta	Assenti
	Zone omogenee di protezione dall'inquinamento	Zona montana e collinare
	Zone Vulnerabili da nitrati di origine agricola	Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige
	Carta dei territori comunali con acquiferi confinati pregiati da sottoporre a tutela	Assenti
P.A.I.	Individuazione e perimetrazione delle aree a pericolo idraulico	Assenti
	Individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico	Assenti
P.F.V.	Tav. 1 Sintesi della pianificazione	Assenti

### 7.3 SITI DI RETE NATURA 2000

Questo capitolo vuole essere un contributo alla conoscenza della rete Natura 2000 e più in generale delle previsioni della direttiva Habitat, una direttiva che apre prospettive importanti per l'obiettivo della conservazione della diversità biologica europea.

Natura 2000 è il nome che il Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea ha assegnato ad un sistema coordinato e coerente (una «rete») di aree destinate alla conservazione della diversità biologica presente nel territorio dell'Unione stessa ed in particolare alla tutela di una serie di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva «Habitat».

#### *La Direttiva Uccelli" così come modificata dalla Direttiva 2009/147/CE*

La direttiva Habitat ha creato per la prima volta un quadro di riferimento per la conservazione della natura in tutti gli Stati dell'Unione. In realtà però non è la prima direttiva comunitaria che si occupa di questa materia. E' del 1979, infatti, un'altra importante direttiva, che rimane in vigore e si integra all'interno delle previsioni della direttiva Habitat, la cosiddetta direttiva «Uccelli» (79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

È da rilevare che con la DIRETTIVA 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, la Direttiva "Uccelli" è stata integrata e codificata a livello comunitario.

La Direttiva "Uccelli" prevede da una parte una serie di azioni per la conservazione di numerose specie di uccelli, indicate negli allegati della direttiva stessa, dall'altra l'individuazione da parte degli Stati membri dell'Unione di aree da destinarsi alla loro conservazione, le cosiddette Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.). Già a suo tempo dunque la direttiva Uccelli ha posto le basi per la creazione di una prima rete europea di aree protette, in quel caso specificamente destinata alla tutela delle specie minacciate di uccelli e dei loro habitat.

Il nostro Paese è tra quelli che, in ambito europeo, ospita i più elevati valori di biodiversità; infatti le varietà di ambienti presenti, la posizione centro-mediterranea e la vicinanza con il continente africano, la presenza di grandi e piccole isole, la storia (geografica, geologica, biogeografica e dell'uso del territorio) hanno fatto sì che in Italia si verificassero le condizioni necessarie ad ospitare numeri consistenti di specie animali e vegetali.

### *La Direttiva "Habitat"*

La creazione della rete Natura 2000 è prevista dalla direttiva europea n. 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla «conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche», comunemente denominata direttiva «Habitat». L'obiettivo della direttiva è però più vasto della sola creazione della rete, avendo come scopo dichiarato di contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante attività di conservazione non solo all'interno delle aree che costituiscono la rete Natura 2000 ma anche con misure di tutela diretta delle specie la cui conservazione è considerata un interesse comune di tutta l'Unione. Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia nel 1997 attraverso il Regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357. La conservazione della biodiversità europea viene realizzata tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali, nonché delle particolarità regionali e locali. Ciò costituisce una forte innovazione nella politica del settore in Europa. In altre parole si vuole favorire l'integrazione della tutela di habitat e specie animali e vegetali con le attività economiche e con le esigenze sociali e culturali delle popolazioni che vivono all'interno delle aree che fanno parte della rete Natura 2000.

Lo scopo, quindi, della rete Natura 2000 è il mantenimento di uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie indicati negli allegati delle direttive Habitat ed Uccelli.

I metodi per conseguire questo scopo vengono sostanzialmente lasciati decidere ai singoli Stati membri ed agli enti che gestiscono le aree. La direttiva dunque non prevede in modo esplicito alcuna norma o vincolo, come la costruzione di nuove strade o edifici, il divieto di caccia, il divieto di accesso pedestre ovvero con mezzi motorizzati o altro, come invece avviene nei parchi nazionali o nelle altre aree protette di livello statale o regionale. L'eventuale utilizzo di tali vincoli potrà essere deciso, se ritenuto opportuno, caso per caso sulla base delle condizioni, delle caratteristiche del sito e delle esigenze locali. Uno degli aspetti innovativi della direttiva è, invece, il fatto che obbliga a ragionare sulla gestione dei siti mettendo insieme le diverse esigenze di conservazione, di fruizione e di sviluppo economico. Il modo migliore per decidere tutto questo, come consiglia anche la direttiva, è preparare un piano di gestione del sito ovvero per gruppi di siti. Anche in questo senso la direttiva non impone alcun vincolo particolare lasciando la libertà di agire nel modo ritenuto più opportuno.

Per quanto concerne la designazione dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e delle Zone di Protezione Speciale, come detto precedentemente le Z.P.S. fanno già parte di Natura 2000 dal momento della loro designazione, mentre per i S.I.C. si dovrà aspettare la definizione delle liste ufficiali e la designazione dei siti da parte del Ministro dell'Ambiente. Per quanto riguarda le Z.P.S. le Regioni e Province autonome sono tenute ad adottare entro sei mesi dalla designazione le misure di conservazione necessarie che implicano, se del caso, la redazione di piani di gestione specifici o integrati con altri piani di sviluppo nonché le opportune misure contrattuali, regolamentari e amministrative che siano conformi alle esigenze ecologiche a seconda dei tipi di habitat naturali e delle specie degli allegati della direttiva Habitat. Qualora le Z.P.S. ricadano in aree naturali protette, si applicano le misure di conservazione per queste previste dalla normativa vigente (articolo 4 del regolamento D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357 recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, pubblicato sulla G.U. serie generale n. 248 del 23 ottobre 1997).

### ***Inquadramento normativo***

Lo Studio atto a valutare l'incidenza ambientale di un piano e/o di un progetto, è previsto dalla seguente normativa:

- DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 92/43/CEE (Direttiva Habitat) del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Nell'articolo 6 i commi che parlano della valutazione sono il 3 e il 4 e sono riportati integralmente di seguito:

#### Articolo 6

*(omissis) 3) Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.*

*4). Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.*

*Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico. (omissis)*

Di seguito si riporta anche l'articolo 7 della medesima Direttiva, poiché contiene un importante collegamento con la precedente Direttiva CEE 79/409, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva uccelli), anch'essa importante per la definizione di siti di tutela.

#### Articolo 7.

*Gli obblighi derivanti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della presente direttiva sostituiscono gli obblighi derivanti dall'articolo 4, paragrafo 4, prima frase, della direttiva 79/409/CEE, per quanto riguarda le zone classificate a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, o analogamente riconosciute a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 di detta direttiva a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva o dalla data di classificazione o di riconoscimento da parte di uno Stato membro a norma della direttiva 79/409/CEE, qualora essa sia posteriore.*

- DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. Direttiva Uccelli). Si riporta il sopra citato comma 4 dell'articolo 4:

#### Articolo 4

*(omissis) 4) Gli Stati membri adottano misure idonee a prevenire, nelle zone di protezione di cui ai paragrafi 1 e 2 (omissis), l'inquinamento o il deterioramento degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo. (omissis)*

- D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento di attuazione della Direttiva CEE 92/43".

Il Decreto riprende nella sostanza quanto contenuto nella "direttiva Habitat". In particolare l'allegato G, stabilisce i contenuti della relazione per la Valutazione di Incidenza Ambientale di piani e progetti, che si riportano di seguito.

Le caratteristiche dei piani e progetti devono essere descritte con riferimento, in particolare:

- alle tipologie delle azioni e/o opere;
- alle dimensioni e/o ambito di riferimento;
- alla complementarità con altri piani e/o progetti;
- all'uso di risorse naturali;
- alla produzione di rifiuti;
- all'inquinamento e disturbi ambientali;
- al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate.

Nella descrizione dell'area d'influenza dei piani e/o dei progetti oggetto di valutazione si devono evidenziare le interferenze relative al sistema ambientale considerando:

- componenti abiotiche;
- componenti biotiche;
- connessioni ecologiche.

#### **Normativa Comunitaria**

- Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 7 dicembre 2004 che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l'elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale.
- Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 22 dicembre 2003 recante adozione dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina.
- Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
- Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

### **Normativa Nazionale**

- D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120 *“Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE”*.
- D.M. 3 settembre 2002 (Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio) - Linee guida per la gestione dei siti della Rete Natura 2000.
- Il DPR 357/97, all'articolo 5, limitava l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza ai progetti elencati negli allegati A e B del DPR 12/04/1996, gli stessi da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale, non recependo totalmente quanto prescritto dall'art. 6, paragrafo 3, della direttiva Habitat, causando, quindi, una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea. Con il DPR 120/2003 sono state eliminate le lacune riscontrate.

### **Normativa Regionale**

- D.G.R. N. 3173 del 10 ottobre 2006 “Nuove disposizioni relative all’attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e del D.P.R. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d’incidenza. Procedure e modalità operative. Contiene la “GUIDA METODOLOGICA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA AI SENSI DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE”
- D.P.G.R. 18 maggio 2005, n. 241 – *“Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.), Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.)”*. Provvedimento in esecuzione della sentenza Corte di Giustizia delle
- Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C- 378/01. Ricognizione e revisione dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla D.G.R. n. 4360 del 30.12.2003.
- D.G.R. 06 agosto 2004, n. 2673 – *“Rete ecologica Natura 2000”*. Revisione Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) relativi alla Regione Biogeografica Continentale; Ridefinizione cartografica di S.I.C e Z.P.S. della Regione Veneto in seguito all'acquisizione delle perimetrazioni su Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000.
- DGRV del 22 giugno 2001 n. 1662 contenente le disposizioni per l'applicazione della normativa comunitaria e statale relativa ai siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale.

### **Convenzioni**

- *Convenzione sulla Biodiversità del 1992* – ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124: "Linee strategiche per l'attuazione della Convenzione di Rio de Janeiro e per la redazione del Piano nazionale sulla biodiversità. Adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992".
- *Convenzione di Bonn* - ratificata con legge 25 gennaio 1983, n. 42: "Convenzione relativa alla conservazione delle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica. Adottata a Bonn il 23 giugno 1979".
- *Convenzione di Berna* - ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503: "Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa. Adottata a Berna il 19 settembre 1979".

- *Convenzione di Washington* - ratificata con legge 19 dicembre 1975, n. 874: "Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali selvatiche minacciate di estinzione. Sottoscritta a Washington il 3 marzo 1973, emendata a Bonn il 22 giugno 1979".
- *Convenzione di Barcellona* - ratificata con legge 21 gennaio 1979, n. 30: "Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e la regione costiera del mediterraneo".
- *Convenzione di Ramsar* - ratificata con D.P.R. 13 marzo 1976, n. 448: "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971".

La Valutazione di Incidenza Ambientale (V.INC.A.), introdotta quindi come procedura di verifica in campo ambientale, si attua con lo scopo di valutare qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione di un sito d'importanza comunitaria (S.I.C.) o di una zona a protezione speciale (Z.P.S.) che possa avere incidenze significative su tali aree, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti.

In applicazione alle normative Europee, Nazionali e Regionali in tema di mantenimento degli habitat e di tutela delle specie (direttive CEE 79/409 e 92/43, D.P.R. 357/97, Delibere G.R.V. 1662/01, 448/03, 449/03 e 3173/06), la Valutazione di Incidenza Ambientale deve essere riferita al S.I.C. o Z.P.S. più prossimo o con il quale può gravare un'iterazione.

I siti più vicini all'area di studio sono riportati nella tabella seguente:

Tabella 7.3/I: Siti della Rete Natura 2000 più vicini all'area d'intervento.

TIPOLOGIA	CODICE	DENOMINAZIONE	DISTANZA IN M
SIC	IT3210007	Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda	<b>1.600</b>
SIC/ZPS	IT3210041	Monte Baldo Est	<b>2.940</b>
SIC	IT3210043	Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest	<b>3.760</b>




Figura 7.3/I: Individuazione dell'area d'intervento sul quadro di insieme della Rete Natura 2000 nel Veneto.




Figura 7.3/II: Individuazione dei siti Natura 2000 e dell'area d'intervento su ortofoto.

-  Ambito PUA
-  SIC/ZPS IT3210041 "Monte Baldo Est"
-  SIC IT3210007 "Monte Baldo: Val dei Mulini, Senge di Marciaga, Rocca di Garda"
-  SIC IT3210043 "Fiume Adige tra Belluno Veronese e Verona Ovest"

Ciò premesso considerato che l'allegato A. par. 3, alla D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006 individua le fattispecie di esclusione dalla procedura per la Valutazione di Incidenza relativamente a piani, progetti o interventi che, per la loro intrinseca natura possono essere considerati, singolarmente o congiuntamente ad altri, non significativamente incidenti sulla rete Natura 2000 e di seguito riportate:

A. all'interno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) piani e interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino aumento della volumetria e/o superficie e non comportino modificazione della destinazione d'uso diversa da quella residenziale, purché la struttura non sia direttamente connessa al mantenimento in buono stato di conservazione di habitat o specie della flora e della fauna;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale le cui valutazioni di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche.

B. all'esterno dei siti:

- I) piani e interventi già oggetto delle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale con deliberazione 30 aprile 2004, n. 1252 relativamente alla pianificazione e gestione forestale e con le deliberazioni 10 dicembre 2002, n. 3528 e 23 maggio 2003, n. 1519 relativamente agli interventi agroambientali della misura 6(f) e alla misura 5(e) relativa alle indennità compensative da attuare nelle zone svantaggiate e zone soggette a vincoli ambientali del Piano di Sviluppo Rurale vigente;
- II) i piani e gli interventi individuati come connessi o necessari alla gestione dei siti dai piani di gestione degli stessi o, nel caso di un'area protetta, dal piano ambientale adeguato ai contenuti delle linee guida ministeriali o regionali;
- III) azioni realizzate in attuazione delle indicazioni formulate nell'ambito delle misure di conservazione di cui all'art. 4 del D.P.R. 357/1997, approvate, relativamente alle Z.P.S., con D.G.R. 27 luglio 2006, n. 2371;
- IV) interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia che non comportino modificazione d'uso diversa da quella residenziale e comportino il solo ampliamento finalizzato ad adeguamento igienico-sanitari;
- V) progetti ed interventi in area residenziale individuati, in quanto non significativamente incidenti, dal relativo strumento di pianificazione comunale le cui valutazioni di incidenza sia stata approvata ai sensi della direttiva 92/43/CEE e del D.P.R. 357/97 e successive modifiche;
- VI) piani, progetti e interventi per i quali non risultano possibili effetti significativi negativi sui siti della rete Natura 2000.

per quanto riguarda l'istanza presentata, ovvero il "*Piano Urbanistico Attuativo Residenziale – Z.T.O. 2.6 – in Loc. Valdoneghe di Rivoli Veronese per conto della Società Triveneta Investimenti srl e della Sig.ra Dalle Vedove Roberta*", **NON è necessario avviare la procedura per la Valutazione di Incidenza** ai sensi della D.G.R. 3173 del 10 Ottobre 2006 in quanto compresa nella seguente fattispecie di cui precedentemente descritta:

- |                          |   |
|--------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto I)   |
| <input type="checkbox"/> | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto II)  |
| <input type="checkbox"/> | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto III) |
| <input type="checkbox"/> | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto IV)  |
| <input type="checkbox"/> | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera A, punto V)   |

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/>            | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto I)   |
| <input type="checkbox"/>            | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto II)  |
| <input type="checkbox"/>            | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto III) |
| <input type="checkbox"/>            | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto IV)  |
| <input type="checkbox"/>            | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto V)   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | D.G.R. 3173/2006, par. 3, lettera B, punto VI)  |

## 8. Mitigazioni e/o compensazioni.

Gli elementi pianificatori e progettuali sono strettamente integrati con azioni specificatamente mitigative degli impatti potenzialmente generati dalle trasformazioni previste.

## 9. Monitoraggio

L'art.18 comma 1 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i. recita: "*il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive*".

Infine, il comma 4 dell'art.18, prescrive che "*le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al piano o programma e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione*", contribuendo in questo modo alla costruzione di una base di conoscenza condivisa tra i diversi livelli di pianificazione.

Ciò premesso, il presente documento fa specifico riferimento al piano di monitoraggio contenuto nel Rapporto ambientale del P.A.T.I. dei Comuni di Rivoli Veronese e Brentino Belluno.

L'ambito interessato dal PUA in esame è già classificato nel P.A.T.I. come "*Linee preferenziali di sviluppo insediativo residenziale*", indicazione ripresa nel P.I. del Comune di Rivoli V.se che specifica l'ambito d'interesse del PUA come "*Zona C2 – residenziale di espansione con obbligo di strumento attuativo*" e "*Zona F3 – aree attrezzate a parco, gioco e sport*".

Si riporta dunque la tabella, tratta dal Rapporto Ambientale del PATI, con riepilogati gli indicatori da adottare per l'attuazione del piano di monitoraggio del su citato Piano territoriale.

<b>INDICATORI</b>				
	<b>INDICATORI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>NOTE</b> (gli indicatori vanno alimentati almeno annualmente)	<b>RESPONSABILE RACCOLTA DATI</b>
<b>ARIA</b>	Inquinamento atmosferico: NO <sub>x</sub>	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: N <sub>2</sub> O medio	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV
	Inquinamento atmosferico: PM <sub>10</sub>	µg/mc	Rilievo semestrale	ARPAV

<b>ACQUA</b>	Acque sotterranee: N° pozzi	n°	Dato raccolto routinariamente nelle stazioni esistenti e fornito direttamente da ARPAV	ARPAV
	Residenti collegati alle fognature	n°	Rilievo semestrale	AATO/Comune
	Acque sotterranee: Nitrati media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: Cloruri media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: Ammoniaca media	mg/l	Rilievo semestrale	ARPAV
	Acque sotterranee: N° pozzi privati	n°	Rilievo annuale	Comune
	Acque potabili: consumi idrici pro capite	l/abitante al giorno	Dato estrapolato dai quantitativi erogati.	AGS/Comune
	Acque superficiali: IBE		Rilievi	ARPAV

POPOLAZIONE E SALUTE UMANA	Inquinamento elettromagnetico: N° SRB	n° SRB ogni 10 km	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV
	Inquinamento luminoso: Potenza energetica impiegata per la nuova illuminazione pubblica	Kw	Il dato è rilevabile in sede di nuovi progetti	ENEL/Comune
	Rumore: superamenti dei limiti di protezione diurni	n°	Rilievo annuale	ARPAV/Comune
	Rumore: superamenti dei limiti di protezione notturni	n°	Rilievo annuale	ARPAV/Comune
	Energia: Consumi medi procapite di energia elettrica	kW/h per abitante	Rilievo annuale	ENEL/Comune
	Energia: Consumi medi procapite di metano	mc/abitante	Rilievo annuale	ente gestore/Comune
	Rifiuti: Produzione pro capite di RSU	kg/abitante	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV/Comune
	Rifiuti: Raccolta differenziata media	%	Dato raccolto routinariamente.	ARPAV/Comune
	Superficie urbanizzata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Sviluppo dei percorsi ciclabili	M(Kmq)	Rilievo annuale	Comune
	Superficie boscata/superficie ATO	%	Rilievo annuale	Comune
	Industrie a rischio di incidente rilevante	n°	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Abitanti	n°	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo migratorio	n° ab	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Saldo naturale	n° ab	Rilievo annuale	Comune

	Popolazione: Rapporto abitazioni/residenti	ab/resid	Rilievo annuale	Comune
	Popolazione: Abitazioni occupate	% sul totale	Rilievo annuale	Comune
	Turismo: Arrivi turistici	n°	Rilievo annuale	Provincia
PAESAGGIO E TERRITORIO	Zootecnia: N° allevamenti intensivi	n°	Rilievo annuale	Comune/ULSS
	Agricoltura: SAU	mq	Rilievo annuale	Comune
	Uso del suolo: Zone non agricole	%	Rilievo annuale	Comune

## 10. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Dalle verifiche effettuate e descritte nel presente Rapporto Ambientale Preliminare, risulta che quanto previsto dal Piano Urbanistico oggetto di analisi è coerente con le previsioni della strumentazione pianificatoria vigente, sia a livello comunale, che sovraordinata.

In considerazione quindi:

- della natura e dell'entità del piano in esame,
- della finalità delle opere previste,
- degli effetti potenzialmente negativi attesi dall'attuazione di quanto previsto in progetto, risultati nel complesso poco significativi,
- della distanza delle aree della Rete Natura 2000,

si sostiene che da quanto previsto dal "*Piano Urbanistico Attuativo Residenziale – Z.T.O. 2.6 – in Loc. Valdoneghe di Rivoli Veronese per conto della Società Triveneta Investimenti srl e della Sig.ra Dalle Vedove Roberta*", non ci si debba attendere impatti significativi negativi.

L'area di influenza del Progetto è limitata a scala locale e dall'analisi effettuata non sono emerse interazioni significative con le diverse matrici ambientali coinvolte dall'intervento, sia a scala locale che a maggior scala.

Non sono emersi elementi che possano compromettere lo stato qualitativo del contesto ambientale entro cui si inserisce la variante in esame. A parere dello scrivente quindi il progetto in esame non si ritiene assoggettabile a Verifica Ambientale Strategica.

## 11. BIBLIOGRAFIA

- Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) della Regione Veneto,  
Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P.T.R.C.) adottato della Regione Veneto;  
Piano d'Area Garda-Baldo;  
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) della Provincia di Verona  
Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (P.A.T.I.) dei Comuni di Rivoli Veronese e Brentio Belluno;  
Piano degli Interventi (P.I.) del Comune di Ricoli V.se;  
Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.);  
Piano Assetto Idrogeologico del Fiume Adige;  
Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.);  
Piano Faunistico Venatorio;  
APAT (2003), *"La micrometeorologia e la dispersione degli inquinanti in aria"*  
ARPAV (2006), *"Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Verona"*  
ARPAV (2008), *"Rapporto sullo stato dell'ambiente della Provincia di Verona"*  
ARPAV (2009), *"Bollettino dati meteorologici orari"*  
Bendoricchio G., Jorgensen S.E., (2003), *"Fundamentals of Ecological Modelling"*, Elsevier  
Concelli C., et al., (2006) *"Fluidodinamica ambientale -Turbolenza e dispersione"*  
Earth Tech Inc., (2000), *"A user's guide for the CALMET meteorological model"*  
Earth Tech Inc., (2000), *"A user's guide for the CALPUFF dispersion model"*  
EMEP/EEA, (2009) *"Air pollutant emission inventory guidebook"*  
Gambolati G., (1997), *"Lezioni di metodi numeric"*, Cortina  
Giarola S. (2003), *"WinDimula 2.0: descrizione delle equazioni utilizzate nel modello"*  
Hanna, Briggs, Hosker ,(1982), *"Handbook on Atmospheric Diffusion"*  
Milton R. et al., (1995), *"Fundamentals of Stack Gas Dispersion"*  
National Institute of water and atmospheric research of NZ, (2004) *"Good practice guide for atmospheric dispersion modelling"*  
Panofsky H. A. et al., (1984) *"Atmospheric Turbulence: Models and Methods for Engineering applications"*  
Pasquill F. (1974) *"Atmospheric Diffusion"*, Wiley and Sons  
Schnelle (1979), *"The Engineers Guide to air pollution Meteorology"*  
Seinfeld J. L., (1986) *"Atmospheric Chemistry and the Physics of Air Pollution"*  
State of California – Department of transportation – Division of new technology and research, (1986), *"CALINE4 – A dispersion model for predicting air pollution concentrations near roadways"*  
US-EPA, (2001) *"AP 42, Fifth Edition Compilation of Air Pollutant Emission Factors"*  
US-EPA, (1985) *"Guideline for determination of good engineering practice stack height"*  
US-EPA, (1998) *"Guideline on air quality models"*  
US-EPA, (1995) *"User's Guide for the Industrial Source Complex (ISC3) Dispersion Models – Description of Model Algorithms"*

(1972) Bulletin of American Meteorology Society, vol.18

AMENDOLA G., ANTONELLI A., ARCHIBUGI F., BARBERO G., BEATO F., BISOGNO P., CORIGLIANO E., FIENGO G., KARRER F., MAGGI M., MARINI R., MARTINELLI F., PALAZZO A., RYDZY J., SARTORI S., STATERA G., WILDE V.L., (1991), "LA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE – UN APPROCCIO INTEGRATO" A CURA DI FULVIO BEATO, FRANCO ANGELI S.R.L., MILANO.

BASSO F. (1995), "DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DELL'AMBIENTE", PITAGORA EDITRICE BOLOGNA.

GISOTTI G., BRUSCHI S. (1990), "VALUTARE L'AMBIENTE – GUIDA AGLI STUDI DI IMPATTO AMBIENTALE" LA NUOVA ITALIA SCIENTIFICA, ROMA.

SUSMEL L., (1990), "PRINCIPI DI ECOLOGIA – FATTORI ECOLOGICI, ECOSISTEMICA, APPLICAZIONE", CLEUP EDITORE PADOVA.

DEL FAVERO R., (1990) "LA VEGETAZIONE FORESTALE DEL VENETO – PRODROMI DI TIPOLOGIA FORESTALE", CLEUP EDITORE PADOVA.

DEL FAVERO R., (1999) "BIODIVERSITÀ E INDICATORI NEI TIPI FORESTALI DEL VENETO". CLEUP EDITORE PADOVA.

RETE NATURA 2000, PORTALE INTERNET DELLA REGIONE VENETO

RAPPORTO SULLO STATO DELL'AMBIENTE DELLA PROVINCIA DI VERONA, SECONDA EDIZIONE. PROVINCIA DI VERONA – ARPAV, ANNO 2010

AA. VV.: "Modello Sismotettonico dell'Italia Nord-Orientale". C.N.R. e G.N.D.T., U.R. 1.4. "Sismotettonica delle Alpi", Trieste 1987.

Azzaroli A., Cita M. B. (1982): "Geologia Stratigrafica" Cisalpino-Goliardica Editore, Milano.

Basso F. (1995): "Difesa del Suolo e Tutela dell'Ambiente" Pitagora Editrice, Bologna.

Bell F. G. (2001): "Geologia Ambientale – Teoria e Pratica". Zanichelli Edizioni, Bologna.

Bini A., Scesi L. (1992): "Geologia Applicata: minerali, rocce e loro proprietà tecniche" Città Studi S.c.r.l., Milano.

Blatt H. (1997): "Our Geologic Environment" Prentice-Hall, Inc. New Jersey.

Boccaletti M., Tortorici L. (1987): "Appunti di Geologia Strutturale" Scienze della Terra - 4. Pàtron Editore. Bologna.

Gasparini P., Mantovani M. S. M. (1984): "Fisica della Terra Solida". Liguori Editore, Napoli.

Hallam A. (1981): "Interpretazione delle Facies e Stratigrafia" Pitagora Editrice, Bologna.

Martinis B. (1988): "Geologia Ambientale" Collezione Scienze della terra. Utet, Torino.

Norinelli A. (1982): "Elementi di Geofisica Applicata" Scienze della Terra 1. Pàtron Editore. Bologna.

Regione Veneto (1990): "Carta Geologica del Veneto, scala 1 : 250.000. Una storia di cinquecento milioni di anni". Segreteria Regionale per il Territorio. Venezia.

Scaglioni A. (1991): "Elementi di Geologia Agraria" Geo-Graph Editore, Segrate (MI).

Basso F. (1995): "Difesa del Suolo e Tutela dell'Ambiente" Pitagora Editrice, Bologna.

Benini G. (1990): "Sistemazioni Idraulico-Forestali". Collana di Scienze Forestali e Ambientali. Utet Edizioni, Torino.

Castiglioni G. B. (1979): "Geomorfologia" UTET Editore, Torino.

Dramis F., Bisci C. (1998): "Cartografia Geomorfologica: Manuale di Introduzione al Rilevamento ed alla Rappresentazione degli Aspetti Fisici del Territorio" Pitagora Editrice, Bologna.

Marchetti M. (2000): "Geomorfologia Fluviale" Pitagora Editrice, Bologna.

Martinis B. (1988): "Geologia Ambientale" Collezione Scienze della terra. Utet, Torino.

- Panizza M. (1992): *"Geomorfologia"*. Pitagora Editrice, Bologna.
- Panizza M. (1988): *"Geomorfologia Applicata: Metodi di applicazione alla Pianificazione Territoriale e alla Valutazione di Impatto Ambientale"* La Nuova Italia Scientifica, Roma.
- Regione Veneto (1987): *"Carta delle Unità Geomorfologiche, scala 1 : 250.000. Le Forme del Territorio"*. Segreteria Regionale per il Territorio. Venezia.
- Strahler A.N. (1984): *"Geografia Fisica"* Ed. Piccin Nuova Libreria S.p.A., Padova.
- Antonelli R. (1989): *"Stato delle Conoscenze sui Rapporti tra il Fiume Adige e le Falde Idriche dell'Alta Pianura Veronese"* Nuove prospettive di ricerca. Atti del Conv. "Il Fiume Adige", pp. 123-133, Verona.
- Antonelli R., Stefanini S (1982): *"Nuovi Contributi Idrogeologici ed Idrochimici sugli Acquiferi dell'Alta Pianura Veronese"* Mem. Sc. Geol., Vol. 35, pp. 35-67, Padova.
- Baraldi F., Zavatti A. (1996): *"Studi sulla Vulnerabilità degli Acquiferi – Vol. 12: Area Morenica Mantovana"* Pitagora Editrice, Bologna.
- Beretta G. P. (1992): *"Idrogeologia per il disinquinamento delle acque sotterranee: tecniche per lo studio e la progettazione degli interventi di prevenzione, controllo, bonifica e recupero"* Pitagora Editrice Bologna.
- Bianucci G., Ribaldone Bianucci E. (1977): *"Il trattamento delle acque residue industriali e agricole"*. Hoepli, Milano.
- Bixio V. (1989): *"Indagini idrologiche per la redazione dei piani generali di bonifica e di tutela del territorio rurale"*. Unione Regionale Veneta delle Bonifiche e delle Irrigazioni.
- Celico P. (1988): *"Prospezioni Idrogeologiche"* Liguori Editore S.r.l. Napoli.
- Chiesa G. (1994): *"Idraulica delle acque di falda"*. Dario Flaccovio Editore, Palermo.
- Civita M. (1994): *"Le carte della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento: teoria e pratica"* Pitagora Editrice Bologna.
- Civita M., De Maio M. (1997): *"SINTACS: un sistema parametrico per la valutazione e la cartografia della vulnerabilità degli acquiferi all'inquinamento – Metodologia e automatizzazione"* Pitagora Editrice Bologna.
- Crema G. C. (1996): *"Risanamento dei suoli e degli acquiferi alluvionali: manuale dell'ambientalista"* Pitagora Editrice Bologna.
- Da Deppo L., Datei C. e Salandin P. (1994): *"Sistemazione dei corsi d'acqua"*. Istituto di Idraulica Giovanni Poleni, Milano.
- Dal Prà , De Rossi P., Furlan F., Siliotti A. e Zangheri P. (1991): *"Il Regime delle Acque Sotterranee nell'Alta Pianura Veronese"* Società Cooperativa Tipografica, Padova.
- Dal Prà , De Rossi P., Siliotti A. e Sottani A. (1989): *"Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura dell'Adige"* CNR e Dipartimento di Geologia dell'Università di Padova.
- Dal Prà , De Rossi P., Siliotti A. e Sottani A. (1997): *"Carta Idrogeologica dell'Alta Pianura Veronese Orientale"* CNR e Dipartimento di Geologia dell'Università di Padova.
- Dell'Anno P. (2000): *"La tutela delle acque dell'inquinamento"* Collana Ambiente e Territorio, Maggioli Editore.
- Di Rosa G. (2000): *"Rischio Idrogeologico e Difesa del Territorio"* Dario Flaccovio Editore, Palermo.
- Franconi V. (1997): *"Idrogeologia Generale e Applicata – Geologia Applicata 2"* Città Studi Edizioni UTET Libreria S.r.l. Torino.
- Gisotti G., Benedini M. (2000): *"Il Dissesto Idrogeologico"* Carocci Editore S.p.A., Roma.
- Hamill L., Bell F.G. (1992): *"Acque sotterranee: ricerca e sfruttamento"*. Dario Flaccovio Editore, Palermo.

Prati L. (2001): "*Inquinamento Idrico*". Ipsoa, Milano.

Sorbini L. (1993): "*Geologia, Idrogeologia e Qualità dei principali acquiferi veronesi*" Memorie del Museo Civico di Storia Naturale di Verona (IIa serie), sezione Scienze della Terra n° 4.

SITI INTERNET:

[www.regione.veneto.it](http://www.regione.veneto.it)

[www.provincia.verona.it](http://www.provincia.verona.it)

[www.istitutoveneto.it](http://www.istitutoveneto.it)

[www.ministerosalute.it](http://www.ministerosalute.it)

[www.deaprofessionale.it](http://www.deaprofessionale.it)

[www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)

## ALLEGATO 1: PARERI ACQUISITI




U0000991/14



da citare sempre nella risposta

Il .....

Spett.le  
Arch. DAL PRETE LUCA  
Via Einaudi, 4  
**37010 AFFI (VR)**  
e-mail: [studiodalprete@libero.it](mailto:studiodalprete@libero.it)



p.c Spett.le  
**COMUNE di RIVOLI VERONESE**  
Piazza Napoleone I, 3  
**37010 RIVOLI VERONESE (VR)**  
c.a. responsabile U.T. settore Edilizia Privata  
PEC: [rivoliv.se@postemailcertificata.it](mailto:rivoliv.se@postemailcertificata.it)

**OGGETTO:** P.U.A. residenziale – Z.T.O. 2.6 – in loc. Valdoneghe di Rivoli Veronese per conto della società Triveneta Investimenti Immobiliari s.r.l. e della sig.ra Dalle Vedove Roberta  
Integrazione al parere preventivo per l'esecuzione delle reti idriche e fognarie.  
Rif. prat. LO14\_RV01 (da citare nella corrispondenza)

In riferimento alle opere in oggetto:

- **visto** il parere favorevole AGS n. 453 del 23/01/2014 con il quale s'informava che la rete fognaria esistente nella quale verrà allacciata la nuova rete di lottizzazione, non risulta di diametro adeguato e pertanto necessita di un intervento di estensione/potenziamento per un costo stimato di € 140.000 + IVA, per il quale si chiedeva al lottizzante un contributo di € 70.000 + IVA;
- **visto** che l'Assemblea d'Ambito n. 13/2009 prevede che la ditta lottizzante realizzi direttamente i lavori di collegamento della rete idrica/fognaria alle reti esistenti, mediante impresa di propria fiducia;
- **vista** la disponibilità del sig. Parolini ad eseguire un tratto di potenziamento della rete fognaria lungo Via Cà Balota con oneri a proprio carico, così come emerso dall'incontro del 12/02/2014 presso la sede AGS di Peschiera del Garda, alla presenza dei tecnici AGS, dei progettisti, e del sindaco del Comune di Rivoli Veronese;
- **visto** che è intenzione di AGS provvedere alla stesura di un progetto di estensione di un tratto di rete fognaria al fine di poter servire le utenze dislocate lungo Via Consolini e Via Cà Balota, attualmente sprovviste di rete.


Con la presente AGS prende atto della disponibilità della ditta Parolini ad eseguire per il lottizzante direttamente il potenziamento/estensione di un tratto di rete fognaria in sostituzione del versamento del contributo richiesto in fase di parere preventivo.

Le modalità di esecuzione, materiali ecc. saranno definite con il completamento del progetto previsto per la zona da AGS.

Con i migliori saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(ing. Alberto Ardjeli)





CONSORZIO  
DI BONIFICA  
VERONESE

Protocollo n. 4410  
Risc. 15928 del 19/09/2012  
Allegati n. 1

Verona, li 17 OTT. 2012

Riferimento: Anna Cristofori  
tel. 045 85 69 515  
e-mail: anna.cristofori@bonificaveronese.it



Spett.le  
TRIVENETA INVESTIMENTI IMMOBILIARI S.R.L.  
Via Garibaldi G., n.66  
37014 Castelnuovo del Garda – Vr

Spett.le  
Comune di Rivoli Veronese  
Piazza Napoleone I, n. 3  
37010 Rivoli Veronese – Vr

All'Ufficio Manutenzione – Sede  
All'Ufficio Patrimonio - Sede

**OGGETTO:** Pratica n. 335/2012-KPREC - Richiesta del 03/09/2012 - Protocollo n. 15928 Autorizzazione ad eseguire l'eliminazione, lo spostamento e la posa di tratti di tubazioni nell'impianto a pioggia di Costermano sul terreno sito in Comune di Rivoli Veronese Fg.8, tra le loc. Gazzoli e Valdoneyghe Terze. Concessione per "pavimentazione di vario tipo su opere consortili" (cod.M7) per la realizzazione di un accesso carrabile con piazzale ad uso pubblico sulla tubazione consortile in corrispondenza del m.n.25 per circa mq.140, che sarà successivamente trasferita senza canone (cod.S3) al Comune di Rivoli Veronese all'atto della cessione dell'area allo stesso.

La concessione, sarà pronta per la sottoscrizione e il ritiro presso il ns. Ufficio Concessioni, nelle mattine dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 12.45, previo appuntamento al numero telefonico indicato in Riferimento.

La concessione, di cui si allega la minuta per visione, potrà essere ritirata solamente dal RICHIEDENTE intestatario o dal legale rappresentante in caso di persone giuridiche o da persona munita di apposita delega, accompagnata da fotocopia di documento d'identità del richiedente delegante, che lo autorizza espressamente a sottoscrivere, per accettazione, le condizioni contenute nel provvedimento stesso e a conoscenza dei relativi canoni consortili.

In ogni caso le opere oggetto di concessione / autorizzazione non potranno essere iniziate prima del ritiro della stessa.

Gli oneri di istruttoria, pari ad Euro 200,00, se non versati in concomitanza alla richiesta di concessione, saranno recuperati mediante iscrizione a ruolo sul prossimo avviso di pagamento.

Si ricorda che all'atto del ritiro del provvedimento dovrà essere prodotta la polizza fideiussoria a favore del Consorzio dell'importo indicato nella minuta di concessione allegata.

Si precisa inoltre che, se entro 90 giorni dal ricevimento della comunicazione di rilascio della Concessione Precaria, il Richiedente non si presenterà per la sottoscrizione del Disciplinare, pur invitato espressamente a farlo, i Termini, gli Obblighi e le Condizioni Particolari della Concessione, si intendono tacitamente accettati.

Distinti saluti.


Il Direttore Generale  
Ing. Roberto Bin



**Distribuzione**

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST  
ZONA DI VERONA

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza  
fax +39 800046674



Enel-DIS-13/11/2012-2028359

**SPETT.LE SOC TRIVENETA  
INVESTIMENTI SRL  
c/o DAL PRETE ARCHITETTI  
VIA EINAUDI 4  
37010 AFFI VR**

**p.c. ENEL SERVIZIO ELETTRICO Spa  
trasmessa tramite p.e.**

DIS/MAT/NE/DTR-TRI/ZO/ZOVR  
SS346630141101

Verona

**Oggetto:** Richiesta di integrazione documentazione.

Numero presa: 2367275650162 Codice POD IT001E346630141 Eneltel 346630141  
Codice di Rintracciabilità VS0000029609244

Spett.le SOC TRIVENETA INVESTIMENTI SRL,

vi comunichiamo che, per definire la vostra richiesta di preventivo a noi pervenuta in data 12/10/2012, è necessario avere a disposizione alcuni documenti e precisamente: progetto approvato dal comune di Rivoli V.se con l'inserimento della nuova cabina elettrica nella posizione già definita nel corso del precedente sopralluogo e file dwg dello stesso progetto da inviare all'indirizzo e - mail [simone.banterla@enel.com](mailto:simone.banterla@enel.com) . Inoltre ci dovrete fornire copia del preliminare di servitù firmato relativo al frazionamento di terreno dove verrà posizionata la nuova cabina elettrica.

Vi preghiamo pertanto di comunicarci queste informazioni attraverso una delle seguenti modalità:

- Inviare la documentazione al fax n. 0664447634 dell'unità che ha in gestione la vostra richiesta;
- Inviare la documentazione tramite e-mail all'indirizzo [simone.banterla@enel.com](mailto:simone.banterla@enel.com);
- Consegnare direttamente al nostro Ufficio Tecnico che sta seguendo la sua pratica (Banterla Simone n° telefonico 0456207505) previo appuntamento.

Vi informiamo che, trascorsi 30 giorni dalla data di questa lettera, senza che sia pervenuto alcun riscontro, la richiesta sopra indicata verrà considerata come definitivamente annullata.

Con l'occasione, vi informiamo che i nostri impianti sono costantemente in esercizio. Richiamiamo pertanto la vostra attenzione sulle disposizioni del D. Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e



1-2



## Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI  
MACRO AREA TERRITORIALE NORD EST  
ZONA DI VERONA

Casella Postale 5555 - 85100 Potenza  
fax +39 800046674

sue successive modifiche ed integrazioni che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed in particolare:

- sull'articolo 83 che vieta l'esecuzione di lavori in vicinanza di linee elettriche con parti attive non protette, salvo che si adottino particolari disposizioni che proteggano i lavoratori;
- sull'articolo 117 che definisce le precauzioni da adottarsi nel caso in cui sia necessario effettuare lavori in vicinanza di linee elettriche o di impianti elettrici con parti attive non protette.

Il personale della Zona Di Verona rimane a vostra disposizione per quanto riterrà necessario ai fini dell'attuazione delle citate prescrizioni. Vi ricordiamo che l'inosservanza delle misure di sicurezza e precauzione poste a vostro carico dalla normativa vigente, vi espone, oltre che alle eventuali sanzioni previste dalla succitata normativa, a responsabilità per i danni arrecati a persone e/o cose, ivi compresi quelli provocati ai nostri impianti.

Cordiali saluti

Argnani Marcello  
Il Responsabile

IL PRESENTE DOCUMENTO È SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE AI SENSI DELL'ART. 21 DEL D.LGS. 82/2005. LA RIPRODUZIONE DELLO STESSO SU SUPPORTO ANALOGICO È EFFETTUATA DA ENEL SERVIZI E COSTITUISCE UNA COPIA INTEGRA E FEDELE DELL'ORIGINALE INFORMATICO DISPONIBILE A RICHIESTA PRESSO L'UNITÀ MITTENTE



2-2



ITALGAS

**Studio Dal Prete Architetti**  
**c.a. Arch. Sergio Dal Prete**  
**Via Einaudi n. 4**  
**37010 AFFI (VR)**

DESENZANO DEL GARDA (BS), 10-09-2012

DISTRETTO NORD/Centro Operativo Desenzano - CP

Protocollo: 12254DEF0307

**Oggetto: PUA residenziale in Loc. Valdoneyghe-Gazzoli di Rivoli Vr.se (VR).**

**Richiesta per un parere di competenza relativa alla predisposizione dei tracciati delle infrastrutture e dei manufatti per gli allacciamenti del gas.**

Con riferimento alla vostra lettera del 27/08/2012, esprimiamo parere favorevole per la posa della tubazione del gas metano, con nodo di partenza su Strada Provinciale in via Consolini, con la posa di una tratta di rete gas metano su strada Comunale in Loc. Gazzoli e successivo sviluppo all'interno della lottizzazione.

Comunichiamo altresì che la tubazione che andremo a posare sarà di bassa pressione (4° specie) e verrà posata in conformità a quanto prevede il D.M. 16/04/2008. Gli impianti di derivazione d'utenza sui quali verrà collocato il misuratore dovranno essere accessibili da pubblica via senza accedere alla proprietà privata.

Al fine di procedere con la progettazione esecutiva delle opere, Vi invitiamo a formalizzare la richiesta di un preventivo di spesa per l'esecuzione delle stesse. La realizzazione avverrà dopo l'accettazione e pagamento dello stesso.

A disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo distinti saluti.

**SOCIETA' ITALIANA PER IL GAS p.a.**  
**DISTRETTO NORD**  
**Il Responsabile Centro Operativo Desenzano**

*Marco Cosentino*

Largo Regio Parco, 9  
10153 Torino  
Tel. Centralino +39 011 2394.1  
Fax +39 011 2394.499  
www.italgas.it

Società Italiana per il gas p.a.  
Sede Sociale in Torino  
Capitale sociale Euro 252.263.314,00 i.v.  
Registro Imprese di Torino  
Codice Fiscale e Partita IVA 00489490011  
R.E.A Torino n. 1082  
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A.  
Società con unico socio